

# GESTIONE RIFIUTI: ORIENTARSI TRA REGOLE E RESPONSABILITÀ. COME TRASFORMARE OBBLIGHI IN AZIONI CONCRETE

AVV. CHIARA FIORE

[www.ambientelegale.it](http://www.ambientelegale.it)

Confindustria Salerno

22 gennaio 2026



## La norma in materia di rifiuti

- ▶ Normativa comunitaria
  - ▶ Direttiva 98/2008
  - ▶ Regolamenti (es. 1157/2024 – Transfrontaliero)
  - ▶ ...
- ▶ D.lgs. 152/2006, parte IV
- ▶ Norme speciali (es: RAEE)
- ▶ Norme Regolamentari
  - ▶ DM RENTRI – 59/2023
  - ▶ DPR Terre e rocce – 120 del 2017
  - ▶ DM Albo – 120 del 2014
  - ▶ DM EOW
  - ▶ DPR 254/2003 – Rifiuti sanitari
  - ▶ ...
- ▶ Decreti Direttoriali
  - ▶ Classificazione (Linee Guida SNPA)
  - ▶ RENTRI
- ▶ Interpelli Ambientali <https://www.mase.gov.it/portale/interpello-ambientale>

## Sapere gestire i rifiuti in azienda



È un percorso «sartoriale». La norma è uguale per tutti ma le realtà sono tutte diverse



Protegge dalle rilevanti sanzioni che sono previste dalla norma



È un investimento -> Consente infatti dei vantaggi economici

# LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

5

È un bene o un rifiuto  
?

SI DISFI

ABBIA  
L'INTENZIONE  
DI DISFarsi

ABBIA  
L'OBBLIGO  
DI DISFarsi

FA RIFERIMENTO AD UN FATTO OGGETTIVO. TRAMITE UNA SEMPLICE AZIONE – IL DISFACIMENTO - IL DETENTORE/PRODUTTORE STABILISCE SU BASE VOLONTARIA DI PORRE FINE ALLA "VITA" DI UN DETERMINATO BENE E/O MATERIALE IN QUANTO NON HA INTERESSE A TRARNE ALCUN UTILIZZO.

OPERAZIONE INDUTTIVA ATTRAVERSO LA QUALE DEVONO ESSERE RICERCATI QUEGLI INDIZI CHE PALESANO UNA PROSSIMA VOLONTÀ DEL PRODUTTORE DI VOLER PROCEDERE IN TAL SENSO. QUANTO ESPOSTO VA LETTO ALLA LUCE DELLA CONSOLIDATA GIURISPRUDENZA, SECONDO LA QUALE LA NOZIONE DI RIFIUTO DEVE ESSERE INTERPRETATA IN MANIERA ESTENSIVA.

TALE CONDIZIONE È LA PIÙ IMMEDIATA DA INDIVIDUARE. INDICA IL DOVERE GIURIDICO DI UN SOGGETTO DI DISFarsi DI QUALCHE COSA CHE UNA LEGGE, UN REGOLAMENTO O UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO (ORDINANZA, SENTENZA, ETC.) QUALIFICA COME RIFIUTO, E QUINDI LA VOLONTÀ "COATTA" DELL'EVENTO ATTRAVERSO IL QUALE IL SOGGETTO "SI DISFA" DI UNA COSA.

# La giurisprudenza

6

In tema di nozione di "rifiuto", è inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare, poiché è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta, ma ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale (Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 12/06/2025, n. 30648)

La nozione di rifiuto va desunta dalle modalità oggettive di deposito dei materiali, a prescindere dalla prova dell'effettiva intenzione del detentore di disfarsi del materiale e persino dalla reale possibilità di reimpegno dei materiali nel ciclo produttivo (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 23/01/2024, n. 326)

la nozione di «rifiuto» non esclude le sostanze né gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica. Il sistema di sorveglianza e di gestione istituito dalla direttiva 2008/98 intende, infatti, riferirsi a tutte le sostanze e a tutti gli oggetti di cui il proprietario si disfa, anche se essi hanno un valore commerciale e sono raccolti a titolo commerciale a fini di riciclo, di recupero o di riutilizzo.. (Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 17/11/2022, n. 238/21)

In materia di inquinamento la nozione di rifiuto va desunta dalle modalità oggettive di deposito dei materiali. (T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 23/08/2021, n. 766)

## Se ritengo di avere ancora un bene cosa devo fare?

---

Depositarlo in modo tale da preservarne lo stato fisico e chimico (es: riparato dagli agenti atmosferici)

---

Depositarlo in un luogo diverso dal deposito temporaneo. Non confonderlo con i rifiuti

---

Monitorare la durata del deposito

---

Preparare un contratto di donazione/cessione etc

---

Attenzione alla terminologia (es: se si parla di «recupero/riciclo» si parla di un'attività di gestione di rifiuti)

- ▶ **Origine (infra, v. tari)**
  - ▶ Rifiuti urbani (Cat. 1, possibilità di chiedere esenzioni/riduzioni tari, possibilità di affidare i rifiuti al gestore del servizio pubblico, esonero FIR,...)
  - ▶ Rifiuti speciali (Esonero TARI, Cat. 4/5, tracciabilità, ...)
- ▶ **Pericolosità**
  - ▶ Pericolosi (Cat. 5, Digitalizzazione obbligatoria della tracciabilità, Aumento delle sanzioni, Impossibilità di assimilare, analisi (?), ...)
  - ▶ Non pericolosi (Cat 4/1, digitalizzazione non sempre obbligatoria, sanzioni più basse con possibilità di conversione in sanzioni amministrative,...)

La  
classificazione  
del rifiuto e gli  
impatti sulla  
gestione (art.  
184 TUA)



Art. 184  
comma 5  
d.lgs. 152  
del 2006

► [...] La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti **è effettuata dal produttore** sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. [...]



# Linee Guida sulla Classificazione

- ▶ Approvate con delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9- Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”, da introdurre al Capitolo 3 delle stesse.
- ▶ **Adottate dal MITE, con il decreto direttoriale 9 agosto 2021, n. 47.**


<https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2021/07/Delibera-105-2021-LLGG-Classificazione-rifiuti.pdf>

# Linee Guida sulla Classificazione

Nota di  
chiarimenti del  
MASE n.  
128108/2022

È bene evidenziare che, le predette Linee guida, seppur approvate con decreto direttoriale (in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano) sono state adottate sulla base di un'esplicita previsione di legge statale, ossia l'articolo 184, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006, assumendo, pertanto, una forza formale assimilabile a quella della legge stessa (cfr. sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2014, n. 170).

# La classificazione di un rifiuto può essere effettuata adottando un approccio a più stadi



## Fase 1

La prima operazione consiste nel verificare se sia effettivamente applicabile la normativa sui rifiuti o se si debbano applicare altre normative specifiche.

- ▶ Art. 185 Esclusioni dall'ambito di applicazione
- ▶ Art. 184-bis Sottoprodotto
- ▶ Art. 184-ter Cessazione della qualifica di rifiuto

Per i rifiuti ricadenti nel campo di applicazione della parte quarta del Dlgs 152/2006 si passa alla Fase 2.




## Fase 2

La seconda fase della procedura di classificazione consiste nell'individuazione, all'interno dell'Elenco europeo, del pertinente codice da attribuire al rifiuto.

La procedura di individuazione del codice, si basa sul seguente ordine di precedenza previsto dalla decisione 2000/532/CE6:

- ❑ **precedenza 1** – capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20, relativi alla fonte generatrice del rifiuto;
- ❑ **precedenza 2** – capitoli da 13 a 15, relativi al tipo di rifiuto;
- ❑ **precedenza 3** – capitolo 16, relativo ai rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco.



## PER IDENTIFICARE UN RIFIUTO NELL'ELENCO OCCORRE PROCEDERE COME SEGUE:

Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99.

È POSSIBILE CHE UN DETERMINATO IMPIANTO O STABILIMENTO DEBBA CLASSIFICARE LE PROPRIE ATTIVITÀ IN CAPITOLI DIVERSI IN FUNZIONE DELLE VARIE FASI DELLA PRODUZIONE.

Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.

CAPITOLO 16: RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

CODICE 99: RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI

Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.

INDICE  
Capitoli dell'elenco

01	Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
02	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
03	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
04	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
05	Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
06	Rifiuti dei processi chimici inorganici
07	Rifiuti dei processi chimici organici
08	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
09	Rifiuti dell'industria fotografica
10	Rifiuti provenienti da processi termici
11	Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
12	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
13	Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, voci 05 e 12)
14	Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
15	Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi non specificati altrimenti
16	Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
17	Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno scavato proveniente da siti contaminati)
18	Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da cure sanitarie)
19	Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
20	Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

All D Parte  
IV  
Tua

regolamento  
N. 1357/2014  
del  
18/12/2014

HP 1 "Esplosivo": rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnicici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi.

HP 2 "Comburente": rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie.

HP 3: "Infiammabile":

HP 4 "Irritante — Irritazione cutanea e lesioni oculari": rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari.

HP 5 "Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione": rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione.

HP 6 "Tossicità acuta": rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione.

HP 7 "Cancerogeno": rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza.

HP 8 "Corrosivo": rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea.

HP 9 "Infettivo": rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi.

HP 10 "Tossico per la riproduzione": rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della prole.

HP 11 "Mutagено": rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula.

HP 12 "Liberazione di gas a tossicità acuta": rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido.

HP 13 "Sensibilizzante": rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori.

HP 14 "Ecotossico": rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

HP 15 "Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente".

# Fase 3

I rifiuti identificati da **VOCI SPECCHIO** devono essere sottoposti a ulteriori valutazioni al fine di individuare il pertinente codice dell'elenco europeo dei rifiuti.

La conoscenza della composizione di un rifiuto può essere ottenuta attraverso diversi metodi, applicando uno schema procedurale basato:

- sulla conoscenza del processo o dell'attività di origine;
- sull'utilizzo delle informazioni contenute nei documenti di accompagnamento del prodotto divenuto rifiuto (ad esempio, schede di sicurezza);
- sul ricorso a banche dati sulle analisi dei rifiuti;
- sull'effettuazione di analisi chimico-fisiche.

Comunicazione della Commissione europea contenente gli "Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti"

nel "caso in cui il detentore del rifiuto disponga di qualche conoscenza in merito agli elementi del rifiuto ma non alle sostanze presenti nello stesso, si suggerisce di utilizzare il concetto di determinazione delle sostanze secondo uno scenario realistico corrispondente allo «scenario realistico più sfavorevole» per ciascun elemento identificato. Tali sostanze relative allo scenario realistico più sfavorevole dovrebbero essere determinate per ciascuna caratteristica di pericolo e successivamente dovrebbero essere utilizzate per la valutazione delle caratteristiche di pericolo. Le sostanze relative allo scenario realistico più sfavorevole dovrebbero essere determinate tenendo conto delle sostanze che potrebbero essere **ragionevolmente\*** presenti nei rifiuti (ad esempio in base alle sostanze utilizzate nel processo di generazione dei rifiuti in esame e alla chimica associata)

(Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 2018/C-124/01)

**\*deve intendersi come la ricerca delle sostanze pericolose pertinenti al rifiuto sulla base delle informazioni già note sul medesimo rifiuto.**



## Tre fattispecie - Numero 1 -

P	Voce pericolosa senza voce a specchio
SP	Voce specchio pericolosa
SNP	Voce specchio non pericolosa
NP	Voce non pericolosa senza voce specchio

- Il rifiuto è **automaticamente non pericoloso assoluto (NP)** quando:
  - è individuato da un **codice EER non asteriscato**
  - **non esiste una corrispondente voce specchio pericolosa**
- In questi casi:
  - la classificazione avviene **in base all'origine**
  - **non sono richieste ulteriori valutazioni o analisi**
- **Esempi di codici NP**
  - **03 03 01** – scarti di corteccia e legno
  - **10 01 03** – ceneri leggere di torba e legno non trattato



## Tre fattispecie

### - Numero 2 -

<b>P</b>	Voce pericolosa senza voce a specchio
<b>SP</b>	Voce specchio pericolosa
<b>SNP</b>	Voce specchio non pericolosa
<b>NP</b>	Voce non pericolosa senza voce specchio

► **Rifiuti con codice pericoloso assoluto (P)**

- Il rifiuto è **automaticamente pericoloso** quando:
  - è individuato da un **codice EER asteriscato (\*)**
  - **non esiste una corrispondente voce specchio non pericolosa**
- In questi casi:
  - la classificazione come **rifiuto pericoloso è obbligatoria**
  - **non occorrono ulteriori valutazioni** per stabilire la pericolosità
- ~~➤~~ Secondo gli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti:
- “Le voci AH (Absolute Hazardous) identificano rifiuti pericolosi senza necessità di ulteriori verifiche”
- Tuttavia:
  - è **necessario individuare le caratteristiche di pericolo (HP)**
  - ai fini della **gestione, etichettatura e documentazione** del rifiuto



## Tre fattispecie - Numero 3 -

### ► Rifiuti con voci specchio/Speculari (SP/SNP)

- Il rifiuto è individuato da **voci specchio**, ossia:
  - una **voce pericolosa**
  - una **voce non pericolosa**  
tra loro correlate
- In questi casi:
  - il rifiuto **non è automaticamente pericoloso o non pericoloso**
  - la classificazione dipende dalla **presenza o assenza di caratteristiche di pericolo (HP)**
- È quindi obbligatoria:
  - una **valutazione tecnica approfondita**
  - basata su:
    - conoscenza del processo
    - sostanze impiegate
    - analisi chimiche (quando necessarie)


<b>P</b>	Voce pericolosa senza voce a specchio
<b>SP</b>	Voce specchio pericolosa
<b>SNP</b>	Voce specchio non pericolosa
<b>NP</b>	Voce non pericolosa senza voce specchio

# Tre fattispecie

## - Numero 3 -

Nel caso in cui l'attribuzione della pericolosità sia legata alla presenza di una o più specifiche sostanze pericolose, l'individuazione della pericolosità sarà connessa alla ricerca e alla determinazione del contenuto percentuale di tale/i specifica/che sostanza/e

Nel caso, invece, di riferimento generico al contenuto di sostanze pericolose la classificazione del rifiuto sarà vincolata alla ricerca e alla determinazione del contenuto di tutte le possibili sostanze pericolose che potrebbero ragionevolmente essere presenti nel rifiuto stesso



- 060315\* - ossidi metallici contenenti metalli pesanti
  - 060316 - ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315
- 
- 101005\* - forme ed anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 101006 - forme ed anime da fonderie non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005

<b>P</b>	Voce pericolosa senza voce a specchio
<b>SP</b>	Voce specchio pericolosa
<b>SNP</b>	Voce specchio non pericolosa
<b>NP</b>	Voce non pericolosa senza voce specchio

- Es. di tabella delle Linee Guida con individuazione P/NP/SP/SNP

1	2	3	4	5	6
Rifiuti pericolosi			Rifiuti non pericolosi		
Codice	Descrizione	Tipo di voce	Codice	Descrizione	Tipo di voce
2 10 *	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	P (A)			
2 11 *	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	P (A)			
2 12 *	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	P (A)			
2 13 *	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (1) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 (1) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc.	P (A)			
			16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	NP (A)
2 15 *	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	P (A)			
			16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	NP (A)
3	Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati				
3 03 *	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	SP	16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	SNP
3 05 *	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	SP	16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	SNP
3 07 *	mercurio metallico	P			
4	Esplosivi di scarto				
4 01 *	munizioni di scarto	P			
4 02 *	fuochi artificiali di scarto	P			
4 03 *	altri esplosivi di scarto	P			
5	Gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto				

La conoscenza della composizione di un rifiuto può essere ottenuta attraverso diversi metodi, applicando uno schema procedurale basato:

- ▶ sulla conoscenza del processo o dell'attività di origine;
- ▶ sull'utilizzo delle informazioni contenute nei documenti di accompagnamento del prodotto divenuto rifiuto (ad esempio, schede di sicurezza);
- ▶ sul ricorso a banche dati
- ▶ sulle analisi dei rifiuti;



## Corte di Giustizia Europea (Decima Sezione) del 28 marzo 2019, relativa alle cause riunite da C-487/17 a C 489/17

- ▶ Il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano **ragionevolmente** trovarvisi onde stabilire se tale rifiuto presenta caratteristiche di pericolo, e a tal fine **può** utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove [...]
- ▶ Il principio di precauzione deve essere interpretato nel senso che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi si trovi nell'impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest'ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso".

#### Riquadro 2.1 - Esempio indicativo e non esaustivo di schema procedurale complessivo

La procedura che porta all'attribuzione del codice europeo dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo è frutto della combinazione di diversi passaggi che dovrebbero includere un'analisi esaustiva del ciclo produttivo/attività generatrice del rifiuto e l'attuazione delle necessarie valutazioni volte all'individuazione delle tipologie di sostanze pericolose potenzialmente presenti nel rifiuto stesso. La procedura di classificazione, che si conclude con l'attribuzione del codice dell'elenco europeo e, nel caso di un rifiuto pericoloso, di una o più caratteristiche di pericolo, dovrebbe comprendere, tra le altre cose, i seguenti passaggi:

- **individuazione del ciclo produttivo e sua caratterizzazione.** Individuazione del ciclo produttivo di origine del rifiuto, analisi delle caratteristiche dei diversi flussi di materiali/reagenti/additivi utilizzati nel processo produttivo e delle caratteristiche dei prodotti da questo generati (ad esempio, mediante la consultazione delle schede di sicurezza) nonché, nel caso di impianti di gestione dei rifiuti, dei vari flussi di rifiuti in ingresso. Individuazione delle varie fasi del processo e delle reazioni/interazioni/trasformazioni che in esso hanno luogo. Effettuazione di bilanci di massa;
- **definizione dei flussi di rifiuti generati dal ciclo produttivo.** Individuazione e quantificazione, mediante bilanci di massa, dei flussi di rifiuti generati nelle differenti fasi del processo;
- **individuazione delle possibili fonti di pericolosità e delle tipologie di sostanze pericolose.** Identificazione, sulla base delle conoscenze acquisite nelle precedenti fasi, di tutte le sostanze pericolose che potrebbero potenzialmente essere contenute in ciascun rifiuto;
- **classificazione delle sostanze pericolose.** Individuazione della classificazione prevista dalla normativa CLP (classificazione armonizzata, schede di sicurezza, notifiche) per ciascuna sostanza pericolosa potenzialmente presente nel rifiuto e attribuzione, a ciascuna sostanza, della specifica indicazione e classe di pericolo;
- **verifica della sussistenza di una o più caratteristiche di pericolo.** Verifica, per effetto della presenza delle varie sostanze pericolose (in relazione alle caratteristiche di pericolo pertinenti per le varie sostanze e sulla base dei criteri previsti dalla normativa), della sussistenza di una o più caratteristiche di pericolo a seguito del superamento dei limiti di concentrazione fissati dalla normativa o in virtù degli esiti dei test effettuati direttamente sul rifiuto (ad esempio, test di infiammabilità, esplosività, ecc.);
- **altre informazioni.** Acquisizione e descrizione di ogni altra informazione utile ai fini della classificazione del rifiuto;
- **attribuzione del codice dell'elenco europeo.** Nel caso di un rifiuto pericoloso, si procederà ad indicare anche la/le caratteristica/che di pericolo.

I vari passaggi della procedura dovrebbero essere riportati in modo chiaro ed esaustivo in una specifica **relazione tecnica** che dovrebbe essere corredata da tutta la documentazione utilizzata tra cui, ad esempio: schede di sicurezza, risultati delle caratterizzazioni attuate nell'ambito delle attività di monitoraggio del processo da cui si genera il rifiuto, report fotografici, informazioni sulle modalità adottate per il campionamento e la conservazione del campione, indicazione dei metodi analitici utilizzati, risultati delle determinazioni analitiche e/o dei test effettuati, ovvero certificati analitici, **giudizio di classificazione** (un cui esempio indicativo è riportato nel successivo Riquadro 2.2), ecc.

**Riquadro 2.2 - Esempio indicativo e non esaustivo di informazioni minime da includere in un giudizio di classificazione**

Il giudizio di classificazione è un documento a sé stante, redatto da professionista abilitato, sulla base delle informazioni ricavate dal ciclo produttivo del rifiuto, dalle analisi di laboratorio e dai test effettuati.

Allo scopo di dare evidenza oggettiva delle valutazioni condotte, al giudizio dovrebbero accompagnarsi il verbale di campionamento, i report/rapporti di prova dei test eseguiti, la documentazione delle analisi chimiche.


Qualora il campionamento e/o le analisi non rientrassero sotto la diretta responsabilità del redattore del giudizio (caso limitato alle strutture pubbliche), diviene necessario ed obbligatorio che la documentazione atta a dimostrare le fonti delle valutazioni sia parte integrante del documento contenente il giudizio di classificazione.

Un esempio indicativo e non esaustivo di una possibile struttura di tale documento, con le informazioni minime che lo stesso dovrebbe includere, è di seguito riportato.

Titolo: "Giudizio di Classificazione del rifiuto Codice EER XX.YY.ZZ"

1. Data di rilascio del documento
2. Data di campionamento
3. Identificazione del committente
4. Nome del laboratorio, indirizzo dove le prove sono state eseguite (se differente dall'indirizzo del laboratorio)
5. Descrizione del processo produttivo che ha originato il rifiuto
6. Descrizione merceologica tipica
7. Riferimento al verbale di campionamento (dove sono specificate le modalità di esecuzione)
8. Identificazione univoca del campione
9. Descrizione dell'aspetto del campione sottoposto ad analisi (colore, odore, merceologica)
10. Caratteristiche chimico – fisiche (ad es: granulometria, densità, pH, residuo fisso a 105-550/ 600°C)
11. Identificazione delle sostanze pertinenti (nome chimico- IUPAC- CAS NR -EC Nr INDEX Nr)
12. Trasformazione, se necessario, del singolo metallo nel composto specifico tramite fattore stechiometrico (non si applica, ad esempio, alla classificazione armonizzata per categoria)
13. Trasformazione del risultato in mg/kg in % p/p
14. Classificazione CLP per la singola sostanza pertinente identificata (con le relative fonti: ECHA C&L)
15. Esplicitare le valutazioni condotte per le singole caratteristiche di pericolo HP e le motivazioni che hanno portato ad attribuirle o a non attribuirle (se si sono resi necessari calcoli o ulteriori valutazioni o ulteriori test, specificare o fare riferimento ai test report specifici)
16. Verifica delle sostanze pertinenti per la valutazione della pericolosità in relazione ai POP (se non ve ne sono specificarli)
17. Conclusione finale (con spiegazione sulla base delle informazioni sopra riportate) con il razionale, il codice EER attribuito e le eventuali caratteristiche di pericolo attribuite
18. Firma del soggetto che ha effettuato il giudizio di classificazione

## Esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti\_ **IMBALLAGGI**



## Esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti\_ **RAEE**

Un elenco esemplificativo ma non esaustivo di codici o sottocapitoli correlabili alla classificazione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche viene di seguito rappresentato.

- Apparecchiature fuori uso:
  - dalla raccolta dei rifiuti urbani:
    - 20 01 21\* - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
    - 20 01 23\* - apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
    - 20 01 35\* - apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi
    - 20 01 36 - apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
  - da settore produttivo:
    - 16 02 09\* - trasformatori e condensatori contenenti PCB
    - 16 02 10\* - apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
    - 16 02 11\* - apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
    - 16 02 12\* - apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
    - 16 02 13\* - apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
    - 16 02 14 - apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
- componenti rimossi dalle apparecchiature fuori uso:
  - 16 02 15\* - componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
  - 16 02 16 - componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
- pile e accumulatori (paragrafo 16 06)
- toner in polvere esauriti (08 03 17\* o 08 03 18), gruppi cartuccia esauriti, contenenti toner residuo, nero o colorato (EER 16 02 15\* o 16 02 16)
- solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (capitolo 14)
- rifiuti generati da operazioni di frantumazione dei RAEE (paragrafo 19 10)
- metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, gomma, legno, vetro, ecc. provenienti dal trattamento meccanico dei RAEE (paragrafo 19 12)
- oli (capitolo 13).



# Esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti\_ **Rifiuti da costruzione e demolizione**

L'elenco europeo prevede uno specifico capitolo per i rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione.

All'interno di tale capitolo sono presenti codici che richiamano diverse tipologie di materiali, tra cui, ad esempio, legno, plastica, vetro nonché diverse fattispecie di metalli (ad es. rame, bronzo, ottone, alluminio, ferro, acciaio, ecc.).

I codici del capitolo 17, tuttavia, **si riferiscono espressamente ai rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione** e demolizione quali, a titolo puramente esemplificativo:

- quelle svolte presso cantieri edili,
- nell'ambito delle attività di ristrutturazione,
- nella costruzione e manutenzione di infrastrutture,
- ecc.

## 17. RIFIUTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 06 *	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 02 04 *	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 03 01 *	miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02	<i>miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01</i>
17 03 03 *	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinc
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
17 04 09 *	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10 *	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 05 03 *	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 05 *	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
17 05 07 *	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 06 01 *	materiali isolanti contenenti amianto
17 06 03 *	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 05 *	materiali da costruzione contenenti amianto
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 08 01 *	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 01 *	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
17 09 02 *	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
17 09 03 *	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03



## Esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti\_ **Rifiuti da costruzione e demolizione**

**I codici del capitolo 17 non vanno quindi utilizzati per classificare rifiuti costituiti dai medesimi materiali ma provenienti da altri settori.**

- Ad esempio, per i rifiuti in vetro provenienti dagli impianti di trattamento meccanico dei rifiuti non andrà utilizzato il codice 17 02 02, bensì il codice 19 12 05, così come per il vetro proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani andrà utilizzato il codice 20 01 02, a meno che non si tratti di un imballaggio, nel qual caso si farà riferimento allo specifico capitolo 15, sottocapitolo 15 01.

**Non sono di pertinenza del capitolo 17 i rifiuti da attività manifatturiera di fabbricazione di prodotti. Il termine "costruzione" non va infatti inteso come fabbricazione.**

- Ad esempio, di un'apparecchiatura, di un'autovettura, di un oggetto o di un prodotto, anche nel caso di un oggetto o prodotto destinato ad essere utilizzato in attività di costruzione. Per processi di questo tipo le terminologie di riferimento sono fabbricazione o produzione e non costruzione che è, invece, da riferirsi ad attività di tipo edile, infrastrutturale, di ristrutturazione, ecc.
- Ad esempio, i rifiuti generati dalla fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro sono individuati dal capitolo 10, paragrafo 10 11; per tali rifiuti non si deve quindi fare riferimento ai codici del capitolo 17. Analogamente per i rifiuti dalla fabbricazione di cemento, calce, gesso e di manufatti costituiti da tali materiali si dovrà fare riferimento al capitolo 10, paragrafo 10

# AUTORIZZAZIONI PER TRASPORTO, SMALTIMENTO, RECUPERO

## Autorizzazioni ambientali: Gestione dei rifiuti

**ALBO NAZIONALE DEI  
GESTORI AMBIENTALI**  
art. 212 TUA



Abilita le attività di *raccolta, trasporto,  
intermediazione e commercio*

**AUTORIZZAZIONE UNICA**  
art. 208 TUA



Abilita le attività di *recupero e smaltimento*

**AIA**  
art. 29 BIS E SS TUA



Abilita le attività di *recupero e  
smaltimento*

**AUA**  
DPR 59 DEL 2013



Abilita le attività di *recupero* che  
possono essere autorizzate in via  
semplificata

**AUTORIZZAZIONE  
SEMPLIFICATA**  
art. 214 – 216 TUA



Abilita le attività di *recupero*

# L' albo nazionale gestori ambientali

Categorie di iscrizione	
<b>Categoria 1:</b> raccolta e trasporto di rifiuti urbani	
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani (allegato A Delibera n. 8 del 12/09/2017)	
	<p><b>D1</b> Sottocategoria "Raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale". Frazioni di rifiuti individuate al punto 6 della Circolare prot. n. 229 del 24/02/2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ frizione organica</li> <li>▪ carta e cartone</li> <li>▪ plastica</li> <li>▪ vetro</li> <li>▪ multimateriale (vetro/plastica/metalli)</li> <li>▪ ingombranti</li> <li>▪ altro</li> </ul>
Sottocategorie di cui all'allegato D della Delibera n. 5 del 03/11/2016 come modificata dalla Delibera n. 8 del 12/09/2017	<p><b>D2</b> Sottocategoria "Attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani: Abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34); farmaci (20 01 31* e 20 01 32); cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) (p. 4.2 all. I DM 8-4-2008, mod. D.M. 13 maggio 2009; oli e grassi commestibili (20 01 25); capsule di caffè o altri infusi esauriti (20 01 99)"</p> <p><b>D3</b> Sottocategoria "Raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali"</p> <p><b>D4</b> Sottocategoria "Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali"</p> <p><b>D5</b> Sottocategoria "Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento"</p> <p><b>D6</b> Sottocategoria "Raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all'articolo 184, comma 2, lettera d), D.lgs. 152/06"</p> <p><b>D7</b> Sottocategoria "Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua"</p>
Attività di spazzamento meccanizzato (allegato B Delibera n.8 del 12/09/2017)	
Attività di gestione centri di raccolta (Delibera n. 2 del 20/07/2009)	

- Durata 5 anni ad eccezione della 2-bis che è di 10 anni
- Rinnovo da chiedere 5 mesi prima della scadenza

- Procedura di iscrizione telematica (Agest)
- Requisiti e modulistica predeterminati dall'Albo da attestare con autodichiarazione alla sezione regionale competente
- Rilascio dell'autorizzazione con provvedimento espresso in 60 gg
- Può essere richiesta integrazione istruttoria
- Ogni variazione deve essere comunicata entro 30 gg dal suo verificarsi
- È possibile il ricorso gerarchico all'ANGA entro 30 gg

<b>Categoria 2bis:</b> produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	
<b>Categoria 3bis: Abrogata dalla Deliberazione n. 4 del 19 dicembre 2024.</b>	
<b>Categoria 4:</b> raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.	
<b>Categoria 5:</b> raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.	
<b>Categoria 6:</b> imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	
<b>Categoria 7:</b> operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. (CATEGORIA NON ANCORA ATTIVA)	
<b>Categoria 8:</b> intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.	
<b>Categoria 9:</b> bonifica di siti.	
<b>Categoria 10:</b> bonifica dei beni contenenti amianto	<b>Categoria 10A:</b> attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.
	<b>Categoria 10B:</b> attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.
<b>Sottocategoria 4bis:</b> "Imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124". (Delibera n. 2 del 24/04/2018)	
<b>Sottocategoria 2ter:</b> "Associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all'articolo 5, comma 1 del D.M. 1º febbraio 2018 (Delibera n. 4 del 4/06/2018 come modificata dalla Delibera n. 6 del 31/07/2018).	

Categoria	Classi
<p><b>Categoria 1:</b> suddivisa in 6 Classi in base alla popolazione complessivamente servita</p>	<p>A. superiore o uguale a 500.000 abitanti      B. inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti      C. inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti      D. inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti      E. inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti      F. inferiore a 5.000 abitanti</p> <p><i>Alcune sottocategorie della categoria 1 sono suddivise in classi in funzione delle tonnellate annue trasportate (si veda la Delibera n. 5 del 03/11/2016 come modificata dalla Delibera n. 8 del 12/09/2017).</i></p>
<p><b>Categorie da 4 a 8:</b> suddivise in 6 Classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti gestiti</p>	<p>A. superiore o uguale a 200.000 tonnellate      B. superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate      C. superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate      D. superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate      E. superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate      F. inferiore a 3.000 tonnellate</p>
<p><b>Categorie 9 e 10:</b> suddivise in 5 Classi in relazione all'importo dei lavori di bonifica cantierabili</p>	<p>A. oltre € 9.000.000,00      B. fino a € 9.000.000,00      C. fino a € 2.500.000,00      D. fino a € 1.000.000,00      E. fino a € 200.000,00</p>

Cerchiamo insieme un'azienda  
<https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Elenchiscritti>

ALBO NAZIONALE  
GESTORI AMBIENTALI

Home Albo nazionale ▾ Media Elenchi iscritti News Eventi Normativa Legalità Esame RT

Cerca

Home | Elenchi iscritti

## Elenchi iscritti

Stai consultando gli "Elenchi Iscritti" in **modalità non autenticata**, che mostra un **insieme ridotto** di informazioni.  
Per visualizzare le **informazioni complete** procedi con la [LOGIN](#) o richiedi le credenziali con la [+REGISTRAZIONE](#).

Sezione e Provincia

Ragione sociale

Categoria

Codice Rifiuto

Sezione \* Provincia

Includi ditte conto proprio art. 212 c. 8

Cerca

Sezione e Provincia	Ragione sociale	Categoria 	Codice Rifiuto 
Campania	- Tutte -		
<input type="text" value="Nappi Sud"/>			
<input type="button" value="Cerca"/>			
<b>Risultati della ricerca</b> Sezione: Campania / Provincia: - Tutte - / Trovati 1 risultati			
<b>Numero iscrizione - Ragione sociale</b> <b>C.A.P. - Comune</b> <b>Categorie</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Dettagli</b>	
1 NA/014877 - NAPPI SUD S.R.L. 84091 BATTIPAGLIA (SA) Categorie : <b>1o A, R.Met C, 4 C, 5 D, 8 C, 9 D</b>	VIA DELLE INDUSTRIE, 78		

N. Da  
inserire  
nel FIR

# L'autorizzazione “ordinaria” ex art. 208

Rilasciata dalla Regione o da ente delegato (Provincia/ARPA)  
(in genere esiste una modulistica)

Procedimento discrezionale che si deve concludere con  
provvedimento espresso della PA

Può essere richiesta integrazione istruttoria

Dura 10 anni

Il rinnovo deve essere richiesto 180 giorni prima della scadenza

Necessario controllare CER, Codici di Trattamento (R/D),  
Durata

Il provvedimento è impugnabile al TAR

# Gli strumenti per la Regione Campania

→ <http://stapecologia.regione.campania.it/index.php>



**Stap Ecologia**  
D.G. per l'ambiente e l'ecosistema - U.O.D. autorizzazioni ambientali e rifiuti

Cerca...

Home Avellino ▾ Benevento ▾ Caserta ▾ Napoli ▾ Salerno ▾

**A.I.A.**

Normativa	Normativa	Informazioni ambientali
Modulistica	Modulistica	Indagini Preliminari
Decreti	Decreti	Piani di Caratterizzazione
Informazioni ambientali	Informazioni ambientali	Analisi di Rischio
Comunicazioni avvio del procedimento		Progetti di Bonifica

**SANZIONI AMMINISTRATIVE SCARICHI**

Normativa	<b>AUTORIZZAZIONI ART. 109 D.LGS 152/2006 - MOVIMENTAZIONE DI SEDIMENTI IN AMBITO MARINO</b>	<b>SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE DI RIFIUTI</b>	<b>CONFERENZE</b>
Modulistica	Normativa	Modulistica	
Decreti			
Informazioni ambientali			

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

**BONIFICHE**

**AUTORIZZAZIONE IMPIANTI RIFIUTI**

Vediamo un esempio!  
[https://casadivetro.regione.campania.it/CASA\\_DEdipart50dg17uod09\\_20250000031ver02.pdf](https://casadivetro.regione.campania.it/CASA_DEdipart50dg17uod09_20250000031ver02.pdf)

Numero  
da inserire  
nel FIR





**Giunta Regionale della Campania**

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF **Dott.ssa Martinoli Anna**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
31	20/02/2025	17	9

Oggetto:

**D. Lgs. 152/06, art. 208 e ss.mm.ii. - Rinnovo di un impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi, sito alla frazione Trinita' in Localita' Sant'Angelo nel Comune di Sala Consilina (Sa). Ditta DETTA S.p.A., con sede legale in Via Nazionale n. 593 nel Comune di Padula (Sa).**

Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell'invio al B.U.R.C.
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)

# L'AIA

Rilasciata dalla Regione o da ente delegato (in genere esiste una modulistica)

Procedimento discrezionale che si deve concludere con provvedimento espresso della PA e che prevede la partecipazione del pubblico

Obbligatoria per le attività di cui all'allegato VIII parte II del TUA

È INTEGRATA e quindi racchiude più autorizzazioni (es: emissioni, scarichi, rifiuti)

Può essere richiesta integrazione istruttoria

Durata variabile in base alle certificazioni (da 10 in su)

Sono previsti numerosi controlli sia intesi come ispezioni che come monitoraggi

Il rinnovo deve essere richiesto 180 giorni prima della scadenza

Necessario controllare CER, Codici di Trattamento (R/D), Durata

Il provvedimento è impugnabile al TAR

[https://casadivetro.regionecampania.it/CASA\\_DE\\_dipart50dg17uod09\\_20220000168ver02.pdf](https://casadivetro.regionecampania.it/CASA_DE_dipart50dg17uod09_20220000168ver02.pdf)

**Stap Ecologia**  
D.G. per l'ambiente e l'ecosistema - U.O.D. autorizzazioni  
ambientali e rifiuti

Home Avellino ▾ Benevento ▾ Caserta ▾ Napoli ▾ Salerno ▾

A.I.A.	EMISSIONI IN ATMOSFERA	BONIFICHE	AUTORIZZAZIONE IMPIANTI RIFIUTI
Normativa	Normativa	Informazioni ambientali	Normativa
Modulistica	Modulistica	Indagini Preliminari	Modulistica
Decreti	Decreti	Piani di Caratterizzazione	Decreti
Informazioni ambientali	Informazioni ambientali	Analisi di Rischio	Informazioni ambientali
Comunicazioni avvio del procedimento		Progetti di Bonifica	

SANZIONI AMMINISTRATIVE SCARICHI	AUTORIZZAZIONI ART. 109 D.LGS 152/2006 - MOVIMENTAZIONE DI SEDIMENTI IN AMBITO MARINO	SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE DI RIFIUTI	CONFERENZE
Normativa	Normativa		
Modulistica			
Decreti			

[www.ambientelegale.it](http://www.ambientelegale.it)

# L'AUA

Competenza della Provincia ma si chiede al SUAP (DPR 59/2013)

Procedimento che in teoria può terminare con silenzio-assenso ma da quando il provvedimento viene rilasciato all'interno dell'AUA c'è sempre un provvedimento

Attività vincolata (DM 5 febbraio 1998)

Dura 5 anni se al di fuori dell'AUA, 15 anni in AUA

Il provvedimento è impugnabile al TAR

► [https://trasparenza.provincia.salerno.it/archivio5\\_modulistica\\_0\\_15885\\_3.html](https://trasparenza.provincia.salerno.it/archivio5_modulistica_0_15885_3.html)

**Regione Campania**  
**Provincia di Salerno**  
Portale amministrazione trasparente

HOME AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DISPOSIZIONI GENERALI ATTI GENERALI  
MODULISTICA

Cerca

**Modulistica**

**AUA - Autorizzazione Unica Ambientale**

Procedimenti associati: Autorizzazione Unica Ambientale  
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 9 del 24/01/2022 è stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale n. 25 del 18.01.2022 - Approvazione dell'aggiornamento della "Guida Operativa - Procedura di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)" e del "Modello Unico di Istanza" di cui alla DGR n. 168 del 26/04/2016 e i relativi allegati, tra cui il Modello Unico regionale di Istanza, ad aggiornamento e in sostituzione della guida e del modello precedentemente approvati con Delibera della Giunta Regionale n. 168 del 26.04.2016.  
I SUAP comunali considereranno irricevibili le istanze presentate con qualunque altro Modello diverso da quello approvato con la citata Delibera della Giunta Regionale n. 25 del 18.01.2022.  
I SUAP in convenzione, trasmetteranno la modulistica prodotta dal portale impresaInGiorno.gov.it, senza allegare anche il modello regionale.  
Le istanze di AUA devono pervenire alla Provincia (Autorità competente) esclusivamente dai SUAP territorialmente competenti dopo che questi avranno verificato la correttezza formale della domanda presentata e l'avvio del Procedimento (artt. 7 e 8 Legge 241/1990).

**Allegati**

Allegato: [0\\_DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DIP50\\_2\\_N\\_25\\_DEL\\_18\\_01\\_2022.pdf](#)  
(Pubblicato il 31/01/2022 - Aggiornato il 31/01/2022 - 137 kb - pdf)

Allegato: [1\\_Guida Operativa.pdf](#)  
(Pubblicato il 31/01/2022 - Aggiornato il 31/01/2022 - 1019 kb - pdf)

Allegato: [2\\_ISTANZA AUA.pdf](#)  
(Pubblicato il 31/01/2022 - Aggiornato il 31/01/2022 - 1188 kb - pdf)

Allegato: [3\\_Comunicazione avvio del procedimento.pdf](#)  
(Pubblicato il 31/01/2022 - Aggiornato il 31/01/2022 - 136 kb - pdf)

Allegato: [4\\_Attezzazione assolvimento Imposta di Bollo.pdf](#)  
(Pubblicato il 31/01/2022 - Aggiornato il 31/01/2022 - 91 kb - pdf)

Allegato: [5\\_Indicazioni in materia di prevenzione antincendio e AUA.pdf](#)  
(Pubblicato il 31/01/2022 - Aggiornato il 31/01/2022 - 118 kb - pdf)

Allegato: [6\\_Comunicazione Voltura\\_Aggiornamento AUA.pdf](#)  
(Pubblicato il 31/01/2022 - Aggiornato il 31/01/2022 - 250 kb - pdf)

Allegato: [7\\_Allegato\\_1\\_I TITOLI ABILITATIVI COMPRESI NELL'AUA.pdf](#)  
(Pubblicato il 31/01/2022 - Aggiornato il 31/01/2022 - 124 kb - pdf)

**In questa pagina**

Riferimenti normativi su organizzazione e attività >

Atti amministrativi generali >

Documenti di programmazione strategico-gestionale >

Statuti e leggi regionali >

Codice disciplinare e codice di condotta >

Regolamenti >

**Modulistica** >

**Settori e servizi**  
Struttura organizzativa dell'Ente

**Contattaci**  
Tutti i recapiti degli uffici

**Accesso civico**  
Informazioni sull'accesso civico

**Albo Pretorio On Line**  
Atti in pubblicazione

PUBBLICATO IL 11-05-2016 AGGIORNATO AL 31-01-2022

## AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

per l'attività di **recupero di rifiuti** nell'impianto sito **particelle** **istituzione** dei titoli abilitativi di cui al D.P.R. il 59/2013, art. 3, comma 1, lettere:

- a) **autorizzazione agli scarichi**, di cui al capo **II** del titolo **IV** della sezione **II** della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nella pubblica fognatura;
- c) **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
- g) **nulla osta** di cui all'art. 8, comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447; **comunicazioni in materia di rifiuti**, di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con iscrizione al n. 2 del Registro Provinciale delle imprese esercenti attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata, di cui all'art. 254, comma 3 del D.Lgs. 152/2006.;

così come adottata dalla Provincia di Salerno **composta da numero settantaquattro (74) pagine e che qui si intende integralmente trascritta, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.**

La presente autorizzazione, rilasciata ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsto dalla normativa vigente per l'attività di che trattasi, ha validità di **anni quindici** (15) decorrenti dalla data di rilascio, ai sensi dell'art. 3, comma 6, dei D P R 59/2013,

## I controlli in sintesi (elementi di una check list di qualifica fornitori)

---

Durata

---

Codice CER

---

Operazioni di trattamento per gli impianti (R/D)

---

Targhe per i mezzi

---

Che non ci siano procedimenti di diffida/sospensione/revoca

---

Garanzie fidejussorie se obbligatorie

# RENTRI E DIGITALIZZAZIONE

LA CORRETTEZZA  
DEGLI  
ADEMPIMENTI  
DOCUMENTALI E  
AMMINISTRATIVI  
è UNA DIRETTA  
CONSEGUENZA DI  
UNA CORRETTA  
GESTIONE DEI  
RIFIUTI

- 
1. INDIVIDUARE IL PRODUTTORE DEI RIFIUTI E GLI ALTRI OPERATORI DELLA FILIERA (**ART. 183 TUA**)
  2. CLASSIFICARE I RIFIUTI (**ART. 183 LETT B-TER + ART. 184 TUA**)
  3. ORGANIZZARE CORRETTAMENTE IL DEPOSITO TEMPORANEO/ANALIZZARE LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE (**ART.185-BIS TUA**)
  4. SELEZIONARE I FORNITORI (TRASPORTATORE, INTERMEDIARIO, RECUPERATORE/SMARTITORE) E ASSICURARSI DEL CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI (**ART. 188 TUA**)

COME GESTISCI I TUOI RIFIUTI?

# LE FONTI

D.LGS. 152 DEL 2006:

ART. 188-BIS – SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

ART. 189 – CATASTO DEI RIFIUTI

ART. 190 – REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO

**ART. 193 – TRASPORTO DI RIFIUTI**

DM 4 aprile 2023, n. 59. Regolamento recante «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» in GU del **31 maggio 2023 n. 126 (in vigore dal 15 giugno 2023)**

Decreto Direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023 «Tabella scadenze RENTRI»

Decreto direttoriale 143 – novembre 2023 Modalità Operative

Trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI). Accesso e iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, Requisiti informatici per garantire l'interoperabilità e Modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori

Decreto Direttoriale 251 – dicembre 2023 «Istruzioni per la compilazione del registro di cronologico di carico e scarico rifiuti»; «Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto» **IN AGGIORNAMENTO**

Decreti direttoriali 253- 254 – 255 12 dicembre 2024

Decreto Direttoriale 319 del 20 ottobre 2025, pubblicato il 06 novembre 2025, Modalità operative da adottare nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI

FAQ [www.rentri.gov.it](http://www.rentri.gov.it)

## SOGGETTI OBBLIGATI

- impianti di trattamento rifiuti;
- trasportatori di rifiuti
- commercianti/intermediari di rifiuti
- consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (TUTTI)
- imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali, recupero smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione, nonché produttori di rifiuti da abbattimento fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con più di 10 dipendenti
- delegati (associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse)

## Modifiche della legge di Bilancio

La Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025 ha sostituito il comma 3-bis dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che individua gli operatori obbligati all'iscrizione al RENTRI, come di seguito riportato:

3-bis. *Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.*

**Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:**

- a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;**
- b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6.**

I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 190, comma 5, sono:

- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8,
- per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. (già precedentemente esclusi dall'obbligo di iscrizione).

Si evidenzia che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, rimangono tenuti all'iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori.

I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 190, comma 6, sono:

- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
- i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03\*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati,
- i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Gli operatori rientranti nelle categorie escluse, laddove già iscritti, dovranno presentare, tramite l'area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione.

In assenza di cancellazione verranno ritenuti operatori iscritti al RENTRI in modalità volontaria.

GLI ADEMPIMENTI SONO PRESSOCHÉ GLI STESSI, È LA MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI CHE CAMBIA

ISCRIZIONE AL RENTRI E TRASMISSIONE DATI

COMPILAZIONE DEL REGISTRO

COMPILAZIONE DEL FORMULARIO

COMUNICAZIONE MUD

## TRASMISSIONE DATI FIR RIFIUTI PERICOLOSI \* – IN SINTESI

Produttore

almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto

Soggetti:  
raccolta e  
trasporto

entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino

Soggetti:  
recupero e  
smaltimento

entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

Art. 15, comma 4 «Nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, il produttore può richiedere al trasportatore la trasmissione dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi. Nel caso di trasporto di propri rifiuti pericolosi, alla trasmissione dei dati di cui al comma 3 procede il produttore iniziale».

\* IL DM 59/2023 NON PREVEDE LA TRASMISSIONE DEI DATI FIR PER I RIFIUTI NON PERICOLOSI

## TEMPISTICHE TRASMISSIONE DATI – Art. 15, c. 2 DM 59/2023

DATI RELATIVI AL REGISTRO C/S - trasmissione in modalità differita il mese successivo a quello delle annotazioni.

Nel caso di delega alle associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o loro società di servizi, informazioni devono essere comunicate il secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.

Per i formulari di rifiuti pericolosi, il decreto direttoriale n. 143/2023 impone che la trasmissione dei dati sia effettuata dal produttore, trasportatore e destinatario nel rispetto delle tempistiche previste per l'annotazione del movimento sul registro cronologico di carico e scarico.

# I CONTRIBUTI

SOGGETTI OBBLIGATI	DIRITTO DI SEGRETERIA	CONTRIBUTO ANNUALE (PRIMO ANNO)	CONTRIBUTO ANNUALE (ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• impianti di trattamento rifiuti; trasportatori di rifiuti</li> <li>• commercianti/intermediari di rifiuti</li> <li>• consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti</li> <li>• imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti</li> <li>• imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali, recupero smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione, nonché produttori di rifiuti da abbattimento fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con più di 50 dipendenti</li> <li>• delegati (associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse)</li> </ul>	10,00 €	100,00 €	60,00 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>• imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi aventi tra i 10 e i 50 dipendenti</li> <li>• imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività artigianali, industriali, recupero smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione, nonché produttori di rifiuti da abbattimento fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie, aventi tra i 10 e i 50 dipendenti</li> </ul>	10,00 €	50,00 €	30,00 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>• imprese/enti e produttori di rifiuti pericolosi aventi fino a 10 dipendenti</li> </ul>	10,00 €	15,00 €	10,00 €

## UNITÀ LOCALE

- a) **“unità locale”**: una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un’officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l’operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l’operatore procede volontariamente all’iscrizione;

## ISCRIZIONE DEI CANTIERI

<https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxOMzk4MDgsLA==&idProduct=RENTRI>

I DM 59/2023 all'articolo 3, comma 1, lett a) definisce l'unità locale come "una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione". Tale definizione di unità locale prevede la contemporaneità dell'esercizio stabile di attività economiche e lo svolgimento delle attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione al RENTRI.

Per il cantiere, laddove questo si possa considerare unità locale come definita dal DM 59/2023, sussiste l'obbligo di iscrizione al RENTRI laddove si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) si determini la produzione di rifiuti pericolosi
- b) venga esercitata un'attività stabile.

Nel caso in cui il cantiere non si configuri come unità locale soggetta all'iscrizione al RENTRI, ma determini la produzione di rifiuti pericolosi, l'operatore avrà l'obbligo di iscrizione al RENTRI dell'unità locale (che può coincidere con la sede legale o con una sede operativa) cui fa riferimento il cantiere.

# RIEPILOGO SCADENZE

63

SCADENZA	ADEMPIMENTO
dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025	PRIMO SCAGLIONE DI ISCRIZIONE AL RENTRI (TUTTI I GESTORI E I PRODUTTORI CON PiÙ DI 50 DIPENDENTI)
<b>il 13/02/2025</b>	<b>ENTRANO IN VIGORE I NUOVI MODELLI DI FIR E REGISTRO PER TUTTI</b>
IL 13/02/2025	I SOGGETTI OBBLIGATI AD ISCRIVERSI AL PRIMO SCAGLIONE DOVRANNO TENERE IL REGISTRO IN FORMATO DIGITALE ED ENTRO MARZO TRASMETTERE I DATI DEL REGISTRO AL RENTRI
dal 15/06/2025 al 14/08/2025	SI ISCRIVONO I PRODUTTORI TRA 10 E 50 DIPENDENTI. DALLA DATA DI ISCRIZIONE DIGITALIZZANO IL REGISTRO E DAL MESE SUCCESSIVO TRASMETTO I DATI AL RENTRI
dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026	SI ISCRIVONO I PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI FINO A 10 DIPENDENTI. DALLA DATA DI ISCRIZIONE DIGITALIZZANO IL REGISTRO E DAL MESE SUCCESSIVO TRASMETTO I DATI AL RENTRI
<b>IL 13/02/2026</b>	<b>IL FIR DOVRÀ ESSERE EMESSO IN FORMATO DIGITALE E TRASMESSO AL RENTRI</b>

## Le domande/criticità più ricorrenti nella nostra esperienza

64

- ▶ Quando devo aprire una unità locale? (manutenzione/logistica)
- ▶ Connessione tra registro di carico e scarico e tempi del deposito temporaneo (fare un carico/scarico contestuale al prelievo del rifiuto in occasione del trasporto)
- ▶ Far tornare a tutti i costi i pesi! Quale peso devo registrare? E poi come faccio con il MUD?
- ▶ Urbano/speciale? (nuovi campi problema con la detassazione)
- ▶ Le analisi del rifiuto sono obbligatorie? (nuovi campi)
- ▶ Chi risponde delle responsabilità in Azienda?
- ▶ Quale è il codice cer più opportuno?



Non riguardano il  
RENTRI!

\* Estratto dalle slide nel sito del RENTRI, di proprietà del MASE di cui al seguente link <https://www.rentri.gov.it/formazione/materiale-didattico/fir-digitale-come-prepararsi-al-13-febbraio-2026>

SOGETTI OBBLIGATI/SOGETTI NON OBBLIGATI	FIR CARTACEO/DIGITALE
<p>Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti provenienti da lavorazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• industriali,</li> <li>• artigianali o</li> <li>• Derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse septicche e dalle reti fognarie</li> </ul> <p><b>con più di 10 dipendenti</b></p>	Utilizzano il FIR digitale sia per i pericolosi che per i non pericolosi
<p>Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti provenienti da lavorazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• industriali,</li> <li>• artigianali o</li> <li>• Derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse septicche e dalle reti fognarie</li> </ul> <p><b>con fino a 10 dipendenti</b></p>	Fir Digitale per i Pericolosi Fir Cartaceo per i NON pericolosi
<p>Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti prodotti nell'ambito delle attività</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• agricole, agro-industriali e della silvicoltura e della pesca;</li> <li>• di costruzione e demolizione, e di scavo;</li> <li>• commerciali;</li> <li>• di servizio;</li> <li>• sanitarie</li> </ul>	Fir Digitale per i Pericolosi Fir Cartaceo per i NON pericolosi
Produttori NON iscritti al RENTRI di rifiuti non pericolosi	Fir Cartaceo

## Le maggiori criticità della digitalizzazione

- ▶ L'immodificabilità delle operazioni
- ▶ La cognizione delle tempistiche (quando fare le registrazioni, quando trasmetterle, quando metterle in conservazione)
- ▶ La messa in conservazione a norma
- ▶ La firma/autenticazione del FIR digitale e la firma in tempo reale
- ▶ Cosa fare se il produttore non si adegu? Cosa può fare il trasportatore?
- ▶ Il doppio regime (rimane comunque il cartaceo)
- ▶ L'operatività dell'esenzione articolo 190, comma 6

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>RIFERIMENTI OPERAZIONE</b></p> <p>1) Registratore n. _____</p> <p>2) Del _____</p> <p>Causale operazione 3) Carico DT <input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/> T* <input type="checkbox"/> RE</p> <p>4) Scarico I <input type="checkbox"/> aT <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> TR</p> <p>5) Riferimento operazione n /</p> <p>n / n /</p> <p>n / n /</p> <p>n / n /</p> <p>n / n /</p> <p>6) Rettifica Reg.nr. del _____</p> <p>7) Stoccaggio istantaneo Data calcolo _____</p> <p>42) Annotazioni: _____ _____ _____</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO</b></p> <p>8) Codice EER _____</p> <p>9) Provenienza: Urbano <input type="checkbox"/> Speciale <input type="checkbox"/></p> <p>10) Descrizione del rifiuto: _____ _____</p> <p>11) Caratteristica di Pericolo (HP) _____</p> <p>12) Stato fisico _____ 13) Quantità _____</p> <p>14) Unità di misura: kg <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/></p> <p>15) Destinato a: R <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> CR <input type="checkbox"/></p> <p>16) Categoria AEE _____</p> <p>17) Veicolo Fuori Uso _____ 18) Reg. Pubblica Sicurezza Nr: _____ Det: _____</p> <p><b>MATERIALI</b></p> <p>19) Materiale _____ 21) Quantità Kg _____</p> <p>20) Altro _____</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S</b></p> <p>22) Num. Formulario _____</p> <p>22b) Trasp. Transfrontaliero <input type="checkbox"/> Tipo _____</p> <p>23) Data inizio trasporto _____</p> <p><b>ESITO CONFERIMENTO</b></p> <p>24) Data fine trasporto _____</p> <p>25) Peso verificato a destino _____ kg</p> <p>Respingimento: _____</p> <p>26) Tipologia: Totale <input type="checkbox"/> Parziale <input type="checkbox"/></p> <p>27) Quantità _____ 28) Unità di m. kg <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/></p> <p>29) Causale: NC <input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/></p> <p><b>PROVENIENZA DEL RIFIUTO</b></p> <p><b>Produttore</b></p> <p>30) Denominazione _____</p> <p>31) Codice fiscale _____</p> <p>32) Indirizzo/luogo di produzione _____</p> </div>
<b>Trasportatore</b> 33) Denominazione _____ 34) Codice fiscale _____ 35) N. Iscrizione Albo _____		
<b>Destinatario</b> (Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario) 36) Denominazione _____ 37) Codice fiscale _____ 38) N. Autorizzazione _____		
<b>Intermediario o Commerciale</b> 39) Denominazione _____ 40) Codice fiscale _____ 41) N. Iscrizione Albo _____		

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>RIFERIMENTI OPERAZIONE</b></p> <p>1) Registratore n. _____</p> <p>2) Del _____</p> <p>Causale operazione 3) Carico DT <input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/> T* <input type="checkbox"/> RE</p> <p>4) Scarico I <input type="checkbox"/> aT <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> TR</p> <p>5) Riferimento operazione n /</p> <p>n / n /</p> <p>n / n /</p> <p>n / n /</p> <p>n / n /</p> <p>6) Rettifica Reg.nr. del _____</p> <p>7) Stoccaggio istantaneo Data calcolo _____</p> <p>42) Annotazioni: _____ _____ _____</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO</b></p> <p>8) Codice EER _____</p> <p>9) Provenienza: Urbano <input type="checkbox"/> Speciale <input type="checkbox"/></p> <p>10) Descrizione del rifiuto: _____ _____</p> <p>11) Caratteristica di Pericolo (HP) _____</p> <p>12) Stato fisico _____ 13) Quantità _____</p> <p>14) Unità di misura: kg <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/></p> <p>15) Destinato a: R <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> CR <input type="checkbox"/></p> <p>16) Categoria AEE _____</p> <p>17) Veicolo Fuori Uso _____ 18) Reg. Pubblica Sicurezza Nr: _____ Det: _____</p> <p><b>MATERIALI</b></p> <p>19) Materiale _____ 21) Quantità Kg _____</p> <p>20) Altro _____</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S</b></p> <p>22) Num. Formulario _____</p> <p>22b) Trasp. Transfrontaliero <input type="checkbox"/> Tipo _____</p> <p>23) Data inizio trasporto _____</p> <p><b>ESITO CONFERIMENTO</b></p> <p>24) Data fine trasporto _____</p> <p>25) Peso verificato a destino _____ kg</p> <p>Respingimento: _____</p> <p>26) Tipologia: Totale <input type="checkbox"/> Parziale <input type="checkbox"/></p> <p>27) Quantità _____ 28) Unità di m. kg <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/></p> <p>29) Causale: NC <input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/></p> <p><b>PROVENIENZA DEL RIFIUTO</b></p> <p><b>Produttore</b></p> <p>30) Denominazione _____</p> <p>31) Codice fiscale _____</p> <p>32) Indirizzo/luogo di produzione _____</p> </div>
<b>Trasportatore</b> 33) Denominazione _____ 34) Codice fiscale _____ 35) N. Iscrizione Albo _____		
<b>Destinatario</b> (Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario) 36) Denominazione _____ 37) Codice fiscale _____ 38) N. Autorizzazione _____		
<b>Intermediario o Commerciale</b> 39) Denominazione _____ 40) Codice fiscale _____ 41) N. Iscrizione Albo _____		

**FORMULARIO RIFIUTI**

 REGISTRO Nr. registrazione  
NO  DATA EMISSIONE 
**RZJHS 000016 FP**

PRIMA SEZIONE

SECONDA SEZIONE

TERZA SEZIONE

QUARTA SEZIONE

VINTAGINE

1 PRODUTTORE

2 DETENTORE

Denominazione

Unità Locale

Luglio di produzione  
se diverso dall'unità locale

Codice Fiscale

N. Aut./Comunicazione

Numero Iscrizione Albo

Destinazione:  R  D

3 DESTINATARIO

Denominazione

Unità locale

Codice Fiscale

N. Aut./Comunicazione

Numero Iscrizione Albo

Destinazione:  R  D

4 TRASPORTATORE

Denominazione

Codice Fiscale

N. Aut./Comunicazione

5 INTERMEDIARIO o COMMERCIANTE

Denominazione

Codice Fiscale

N. Aut./Comunicazione

6 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

CODICE EER

STATO FISICO

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

Provenienza: Urbano  Speciale 

Descrizione

Quantità

kg  litri Peso verificato in partenza Aspetto esteriore: Nr. Colli/Contentori Alla rinfusa 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Analisi/rapporto di prova Classificazione Nr. documento Valida al Trasporto ADR / RID Classe pericolo Nr. ONU Note: 

9 TRASPORTO

10 ALLEGATO MOD.

MICRORACCOLTA INTERMODALE Targa automezzo Targa rimorchio Percorso (se diverso dal più breve) 

8 COGNOME e NOME CONDUCENTE

Data inizio trasporto Ora 

11 FIRMA del CONDUCENTE

7 FIRMA del PRODUTTORE o del DETENTORE

12 RISERVATO al DESTINATARIO

Il carico è stato:  Accettato per intero Accettato parzialmente Respinto Causale respingimento: NC IR AQuantità accettata 

kg

Quantità respinta 

kg

Motivazioni: In attesa di verifica analitica Data arrivo Ora Firma del Destinatario 

17 ANNOTAZIONI

Vid.Virt. del 24/06/2025 11:02 per conto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna,  
rich. da 03804681207 - AMBIENTE LEGALE S.R.L. SOCIETÀ TRA AVVOCATI

Stampare in doppie copie. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.

Modulo - FIR-2024-01 - Modello conforme all'Allegato 2 al DM 4 aprile 2023 n.59 - ver. 0.9

www.ambientalegal.it


**Integrazione FORMULARIO RIFIUTI**
**2° Foglio**
DATA EMISSIONE 
**RZJHS 000016 FP**
**13 TRASBORDO PARZIALE**

Denominazione del nuovo trasportatore, o del produttore / detentore originario

Denominazione

Codice Fiscale

Rif. Nr. Formulario

Numero Iscrizione Albo

kg

Motivazione / Causale:

**FRAZIONAMENTO DEL CARICO SU PIÙ VEICOLI**

Denominazione

Codice Fiscale

Rif. Nr. Formulario

Numero Iscrizione Albo

kg

Denominazione

Codice Fiscale

Rif. Nr. Formulario

Numero Iscrizione Albo

kg

**14 TRASBORDO TOTALE**

Denominazione del nuovo trasportatore

Denominazione

Codice Fiscale

Targa automezzo

Targa rimorchio

Numero Iscrizione Albo

kg

Data presa

Ora

Cognome e nome del conducente

Presa in carico rimorchio precedente

Firma del conducente

**15 SOSTA TECNICA**

Luogo di stazionamento

Prima sospensione

Data

Ora

Ripresa trasporto

Data

Ora

Luogo di stazionamento

Seconda sospensione

Data

Ora

Ripresa trasporto

Data

Ora

Luogo di stazionamento

Terza sospensione

Data

Ora

Ripresa trasporto

Data

Ora

**16 SECONDO DESTINATARIO**

Denominazione

Unità locale

Codice Fiscale

N. Aut./Comunicazione

Numero Iscrizione Albo

Destinazione:  R  DQuantità accettata 

kg

Data arrivo

Ora

Firma del Destinatario

Motivazioni: In attesa di verifica analitica Motivazioni: 

Firma del Destinatario

Motivazioni: &lt;input

**Allegato FORMULARIO RIFIUTI**

DATA EMISSIONE  RZJHS 000016 FP  
FOGLIO Nr.

1 <sup>°</sup> OPERATORE	VETTORE TERRESTRE <input type="checkbox"/>	TERMINALISTA <input type="checkbox"/>	GESTORE FERROVIARIO <input type="checkbox"/>	GESTORE MARITTIMO <input type="checkbox"/>	INTERMEDIARIO <input type="checkbox"/>
Denominazione <input type="text"/>	Numero Iscrizione Albo <input type="text"/>				
Codice Fiscale <input type="text"/>					
Tratta <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> (RID / IMDG) Trasporto merci pericolose				
Identificativo Treno / Nave <input type="text"/>					
Targa automezzo <input type="text"/>	Targa rimorchio <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Presa in carico rimorchio precedente		Cognome e Nome del Conducente <input type="text"/>	
Data <input type="text"/>	Ora <input type="text"/>	Firma <input type="text"/>			

2 <sup>°</sup> OPERATORE	VETTORE TERRESTRE <input type="checkbox"/>	TERMINALISTA <input type="checkbox"/>	GESTORE FERROVIARIO <input type="checkbox"/>	GESTORE MARITTIMO <input type="checkbox"/>	INTERMEDIARIO <input type="checkbox"/>
Denominazione <input type="text"/>	Numero Iscrizione Albo <input type="text"/>				
Codice Fiscale <input type="text"/>					
Tratta <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> (RID / IMDG) Trasporto merci pericolose				
Identificativo Treno / Nave <input type="text"/>					
Targa automezzo <input type="text"/>	Targa rimorchio <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Presa in carico rimorchio precedente		Cognome e Nome del Conducente <input type="text"/>	
Data <input type="text"/>	Ora <input type="text"/>	Firma <input type="text"/>			

3 <sup>°</sup> OPERATORE	VETTORE TERRESTRE <input type="checkbox"/>	TERMINALISTA <input type="checkbox"/>	GESTORE FERROVIARIO <input type="checkbox"/>	GESTORE MARITTIMO <input type="checkbox"/>	INTERMEDIARIO <input type="checkbox"/>
Denominazione <input type="text"/>	Numero Iscrizione Albo <input type="text"/>				
Codice Fiscale <input type="text"/>					
Tratta <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> (RID / IMDG) Trasporto merci pericolose				
Identificativo Treno / Nave <input type="text"/>					
Targa automezzo <input type="text"/>	Targa rimorchio <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Presa in carico rimorchio precedente		Cognome e Nome del Conducente <input type="text"/>	
Data <input type="text"/>	Ora <input type="text"/>	Firma <input type="text"/>			

4 <sup>°</sup> OPERATORE	VETTORE TERRESTRE <input type="checkbox"/>	TERMINALISTA <input type="checkbox"/>	GESTORE FERROVIARIO <input type="checkbox"/>	GESTORE MARITTIMO <input type="checkbox"/>	INTERMEDIARIO <input type="checkbox"/>
Denominazione <input type="text"/>	Numero Iscrizione Albo <input type="text"/>				
Codice Fiscale <input type="text"/>					
Tratta <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> (RID / IMDG) Trasporto merci pericolose				
Identificativo Treno / Nave <input type="text"/>					
Targa automezzo <input type="text"/>	Targa rimorchio <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Presa in carico rimorchio precedente		Cognome e Nome del Conducente <input type="text"/>	
Data <input type="text"/>	Ora <input type="text"/>	Firma <input type="text"/>			

**ANNOTAZIONI**



Ved.VPL del 28/06/2025 11:02 per conto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna,  
rich. da 03804681207 - AMBIENTE LEGALE S.R.L. SOCIETÀ TRA AVVOCATI

RZJHS 000016 FP

Complemento Modulo - FIR-2024-01 - Modello conforme all'Allegato 2 al DM 4 aprile 2023 n.59 - ver. 0.9

## RESPONSABILITÀ NELLA FIRMA (ART. 193, COMMA 17)

- ▶ Nella compilazione del formulario di identificazione, **ogni operatore e' responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza.** Il trasportatore non e' responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

NB attenzione al nuovo articolo 5 (Disposizioni generali sul formulario di identificazione del rifiuto) del DM RENTRI

[...]

**3. Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.**



# TARI, EPR, E RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE

73

TARI

[www.ambientelegale.it](http://www.ambientelegale.it)



# I rifiuti urbani

## - Art. 183, comma 1, lett. b-ter), TUA -

1

i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2

i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;

3

i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

Continua...



# I rifiuti urbani

## - Art. 183, comma 1, lett. b-ter), TUA -

**4**

i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

**5**

i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

**6**

i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;

**6 - bis**

I rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.



# I rifiuti urbani

## - Art. 183, comma 1, TUA -

**b-quinquies)** la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) **rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;**

**b-sexies)** i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse septicche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso e **i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito di attività di impresa;**

# Allegato L-quater

## Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2

Frazione	Descrizione	EER
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	200108
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	200201
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	200302
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	150101
	<i>Carta e cartone</i>	200101
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	150102
	<i>Plastica</i>	200139
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	150103
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	200138
<i>METALLO</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	150104
	<i>Metallo</i>	200140
<i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i>	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	150105
<i>MULTIMATERIALE</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	150106
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	150107
	<i>Vetro</i>	200102
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	150109
	<i>Abbigliamento</i>	200110
	<i>Prodotti tessili</i>	200111
<i>TONER</i>	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	080318
<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	200307
<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	200128
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	200130
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	200203
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	200301

# Allegato L-quinquies

## Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2

- ▶ 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
- ▶ 2. Cinematografi e teatri.
- ▶ 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- ▶ 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
- ▶ 5. Stabilimenti balneari.
- ▶ 6. Esposizioni, autosaloni.
- ▶ 7. Alberghi con ristorante.
- ▶ 8. Alberghi senza ristorante.
- ▶ 9. Case di cura e riposo.
- ▶ 10. Ospedali.
- ▶ 11. Uffici, agenzie, studi professionali.
- ▶ 12. Banche ed istituti di credito.
- ▶ 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
- ▶ 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
- ▶ 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
- ▶ 16. Banchi di mercato beni durevoli.
- ▶ 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
- ▶ 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- ▶ 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
- ▶ 20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
- ▶ **20-bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato (inserito dal Decreto legge 17/10/2024, n. 153)**
- ▶ 21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
- ▶ 22. Mense, birrerie, hamburgerie.
- ▶ 23. Bar, caffè, pasticceria.
- ▶ 24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
- ▶ 25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
- ▶ 26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
- ▶ 27. Ipermercati di generi misti.
- ▶ 28. Banchi di mercato generi alimentari.
- ▶ 29. Discoteche, night club.
- ▶ Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.
- ▶ **Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.**

# GLI IMPATTI SULLA TARI

QUOTA FISSA/QUOTA VARIABILE

I MAGAZZINI

L'AVVIO A RECUPERO/RICICLO

LIMITI ALLA RIDUZIONE DELA QUOTA VARIABILE



# COS'È LA TARI?

## TASSA SUI RIFIUTI

Tributo che azienda e privati sono chiamati a pagare come corrispettivo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

Ratio: principio di matrice europea del chi inquina paga

# DOVE È DISCIPLINATA?



L. 147/2013



Art. 238 Codice Ambientale



## Le TARI si compone:

La tariffa si compone di una **quota fissa** e di una **quota variabile**

La quota fissa è volta a remunerare i costi di gestione del servizio

La quota variabile è rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti



# ESCLUSIONI DALL'AREA TASSABILE

1. Aree SCOPERTE, PERTINENZIALI O ACCESSORIE, NON OPERATIVE
2. Aree in cui si formano in via continuativa e prevalente RIFIUTI SPECIALI
3. MAGAZZINI INTERMEDI di produzione e STOCCAGGIO di prodotti finiti in cui si formano RIFIUTI SPECIALI
4. Aree in cui vi sia PRODUZIONE MISTA di rifiuti speciali e rifiuti urbani
5. Aree ove si svolge l'ATTIVITA' INDUSTRIALE




RIDUZIONE  
PARTE  
VARIABILE

1\_RIFIUTI SIMILI  
AGLI URBANI  
che il produttore  
dimostrri di aver  
avviato a *riciclo*

**“Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati»**

Art. 1, comma 649, L. 147/2013



## Come lo dimostro?

- ▶ Solitamente è lo stesso regolamento TARI a prevedere gli strumenti di attestazione
- ▶ Si tratta tipicamente di:
  - ▶ Formulari
  - ▶ Elenco rifiuti avviati a riciclo
  - ▶ Dichiarazione del soggetto recuperatore circa i quantitativi ricevuti e l'effettivo recupero degli stessi
  - ▶ Dichiarazioni a consuntivo (da comunicare entro il 31/01)



## Art. 238 c. 10 Tariffa per la gestione dei Rifiuti urbani

**10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2, che li conferiscono, in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo o recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.**

## D.L. Sostegni

- Art. 30, co. 5: «Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021\*. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. **La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022».**

\* Modificata al 31 luglio da D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106



## Comunicazione: questioni aperte

Uscita totale  
o parziale?

Qual è il  
rapporto con  
la L. sulla Tari?



# DENUNCE

1\_Inizio possesso/detenzione

2\_Variazione presupposti

3\_Comunicazioni per agevolazioni

4\_Fine possesso detenzione

# RISCOSSIONE

Pagamento si effettua per anno solare

Di norma il regolamento fissa almeno due rate


E' possibile il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno



RICORSO

Competente la  
Commissione  
Tributaria

Entro 60gg dalla  
notifica dell'atto che  
si intende impugnare



93

## Leggiamo il Regolamento del Comune di Salerno

- ▶ [https://www.comune.salerno.it/sites/default/files/documento\\_pubblico/TARI\\_2025\\_MODIFICHE\\_REGOLAMENTO%2520TARI%25202025\\_Delibera\\_CC\\_18\\_29.04.2025.pdf\\_0.pdf](https://www.comune.salerno.it/sites/default/files/documento_pubblico/TARI_2025_MODIFICHE_REGOLAMENTO%2520TARI%25202025_Delibera_CC_18_29.04.2025.pdf_0.pdf)

# EPR

94

[www.ambientelegale.it](http://www.ambientelegale.it)

### ► **Definizione**

- Strumento di **economia circolare**
- Impone ai **produttori/importatori** la responsabilità **ambientale e finanziaria** del ciclo di vita dei prodotti che immettono sul mercato
- Obiettivo: ridurre rifiuti, facilitare raccolta e riciclo

### ► **Articolazione**

- ✓ Costi di raccolta/gestione
- ✓ Obblighi di riciclo/recupero
- ✓ Sistemi collettivi (Organismi di Filiera) o individuali

## Cos'è l'EPR

► Perché esiste l'EPR

1. Prevenire i rifiuti
2. Trasferire al produttore i **costi di fine vita**
3. Incentivare **design ecocompatibile**
4. Migliorare **tassi di raccolta e riciclo**
5. Ridurre **oneri per la collettività**

## Principi chiave

## Struttura tipica di un sistema EPR

- Produttore/Importatore
- Sistema di gestione (individuale o collettivo)
- Obiettivi quantitativi di recupero/riciclo
- Contributi ambientali (eco-contributi)
- Tracciabilità e rendicontazione

Es:

- Raee
- imballaggi
- PFU

# Le responsabilità ambientali

# La Responsabilità del **Produttore**

È responsabile della classificazione (art. 184)

È responsabile della scelta dei trasportatori/recuperatori/impianti (verifica le autorizzazioni) (art. 188) (Cass. pen., Sez. III, 25 febbraio 2008, n. 8367)

È responsabile della firma nei formulari (art. 193, comma 17)

Non è esonerato dalla presenza di un intermediario (Consiglio di Stato, Sez. II, sent. n. 7509 del 27 novembre 2020)

Vigila sull'effettivo conferimento in impianto (Cassazione penale, Sez. III, Sentenza, 07/11/2022, n. 41809)

Deve verificare le targhe del trasportatore (Cass. pen., Sez. III, sent. del 30 marzo 2023, n. 13310)



100

## **Il Produttore del Rifiuto**

### **Art.183,comma1, lett. f) del TUA:**

f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)

## Cassazione penale, Sez. III, Sent. n. 847 del 13 gennaio 2020

Si constata, innanzitutto, l'assenza di una fonte legale o contrattuale che preveda espressamente un dovere del committente di garantire il rispetto della norma in materia di rifiuti da parte di colui che materialmente li origina (appaltatore). Tuttavia il committente è personalmente responsabile qualora abbia concorso, a vario titolo, nell'illecita gestione dei rifiuti.

3  
ipotesi



## I IPOTESI – connessione debole

Cassazione penale,  
Sez. III, Sent. n. 847 del 13 gennaio 2020

1) I rifiuti prodotti dall'appaltatore vengono depositati temporaneamente all'interno di un'area messa a disposizione dal committente/proprietario, che ne cede la completa disponibilità e quindi la custodia ex art. 2051 c.c. all'appaltatore.

In tale eventualità, il proprietario-committente dell'opera, avendo concesso la completa disponibilità dell'area all'appaltatore, nonché la custodia della stessa, non assume nessun obbligo giuridico di verificare la corretta gestione dei rifiuti o verificare il rispetto dei requisiti modali o temporali del deposito.

Tuttavia qualora sia intervenuto un accordo "a monte" tra il proprietario e i terzi che depositano i rifiuti, al fine di collocarli in via definitiva sul posto, quand'anche i rifiuti siano stati utilizzati per la realizzazione di opere sul terreno medesimo, non potrà negarsi il contributo concorsuale del proprietario nella realizzazione del reato di discarica abusiva



## II IPOTESI – connessione forte

Cassazione penale,  
Sez. III, Sent. n. 847 del 13 gennaio 2020

2) Il committente mantiene il controllo dei lavori, e dunque anche della gestione dei rifiuti prodotti (trasporto, recupero e smaltimento degli stessi), laddove l'appaltatore è mero esecutore dell'opera commissionata dal committente, sotto la cui supervisione gestirà anche i rifiuti materialmente prodotti.

In tal caso, la condotta del committente ... lo rende titolare di una posizione di garanzia penalmente rilevante sulla corretta gestione del rifiuto; detta posizione di garanzia, comunque, potrà anche essere condivisa con l'appaltatore che concretamente partecipi della gestione, con conseguente contestazione del reato nella forma del concorso ai sensi dell'art. 110 c.p.



### III IPOTESI – connessione «zero»

Cassazione penale,  
Sez. III, Sent. n. 847 del 13 gennaio 2020

- 3) il proprietario-committente non svolge nessun tipo di ingerenza sulla gestione dei rifiuti prodotti materialmente dall'appaltatore, i quali non sono depositati in un'area nella disponibilità del committente

Nella terza ipotesi, il committente dell'opera, dalla cui realizzazione derivano rifiuti prodotti all'appaltatore, non intervenendo in alcun modo nella gestione dei rifiuti, lascia autonomia organizzativa e gestionale all'appaltatore, sicché non può assumere una posizione di garanzia al riguardo.



## Principio di **corresponsabilità** (Art. 178)

- 1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali



**I principi generali di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo afferente alla gestione dei rifiuti [...] sono collegati al principio di derivazione eurounitaria "chi inquina paga" [...], e alla necessità di assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, esigenza su cui si fonda, appunto, l'estensione della posizione di garanzia in capo ai soggetti in questione**

Cons. Stato, Sez. IV, 22/01/2025, n. 456



Alla luce del c.d. principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti, tutti i soggetti coinvolti nella produzione, detenzione, trasporto e smaltimento dei rifiuti hanno il dovere generico di controllare il regolare svolgimento delle fasi, sia antecedenti che successive, a quella svolta, procedendo perlomeno ad un controllo di tipo formale con riferimento alla verifica della regolarità del formulario di identificazione dei rifiuti e del possesso delle prescritte autorizzazioni (nel caso di specie, si è posto a carico del ricorrente, che aveva ricevuto i rifiuti, il mancato accertamento dell'abilitazione al trasporto dei rifiuti in capo al soggetto che li aveva conferiti).

Cass. pen., Sez. III, 11/12/2019, n. 5912



**Colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi** per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni, con la conseguenza che l'inoservanza di tale regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo.

Cass. pen., Sez. III, Sent. n. 29727, del 11 luglio 2013



In tema di gestione dei rifiuti, l'autorizzazione all'esercizio d'attività di recupero dei rifiuti non esclude la responsabilità a titolo di concorso della ditta che li abbia ricevuti da un intermediario o da un trasportatore privo di autorizzazione, in quanto **sussiste a carico del ricevente l'obbligo di controllare che coloro che forniscono i rifiuti da trattare siano muniti di regolare autorizzazione.**

Cass. pen., Sez. III, Sent. n. 26526, del 20 maggio 2008

110

Modulo 5

I NON RIFIUTI  
(SOTTOPRODOTTO ED  
END OF WASTE)

## QUANDO NON SI APPLICA LA NORMA SUI RIFIUTI?

SOTTOPRODOTTO  
(ART. 184 – BIS)

END OF WASTE  
(184 – TER)

ESCLUSIONI (ART.  
185)

# Il sottoprodotto

Art. 184 - bis

# CONDIZIONI DEL SOTTOPRODOTTO – ART. 184 - BIS

113

- ▶ la sostanza o l'oggetto è originato da un **processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e il cui **scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto**;
- ▶ è **certo** che la sostanza o l'oggetto **sarà utilizzato [non è più richiesto l'utilizzo certo, integrale e preventivamente individuato]**, nel corso **dello stesso o di un successivo** processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- ▶ la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente **senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale**;
- ▶ l'ulteriore utilizzo è legale, ossia **la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente** e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana [scompare il riferimento al limite costituito dagli impatti ambientali "autorizzati" dell'impianto che utilizzerà il sottoprodotto].



**Condizioni** [devono **tutte** essere rispettate]

## “diverso dalla normale pratica industriale”

A riguardo si è espressa la Commissione Europea con la Comunicazione al Consiglio e al Parlamento Europeo “relativa alla Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotto” del 21.02.2007.

Secondo la Commissione la catena del valore di un sottoprodotto prevede spesso una serie di operazioni necessarie per poter rendere il materiale riutilizzabile: dopo la produzione, infatti, esso può essere lavato, seccato, raffinato o omogeneizzato, lo si può dotare di caratteristiche particolari o aggiungervi altre sostanze necessarie al riutilizzo, può essere oggetto di controlli di qualità ecc.

La stessa precisa, inoltre, che alcune operazioni possono essere condotte nel luogo di produzione del fabbricante, altre presso l'utilizzatore successivo, altre ancora da intermediari.

**CASS. PEN.,  
Sez. III, 17  
aprile 2012, n.  
17453**

*Deve propendersi per un'interpretazione meno estensiva dell'ambito di operatività della disposizione in esame e tale da escludere dal novero della normale pratica industriale tutti gli interventi manipolativi del residuo diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene realizzato.*

*Si considerano conformi alla normale pratica industriale quelle operazioni che l'impresa normalmente effettua sulla materia prima che il sottoprodotto va sostituire ...*

## Art. 184 bis\_SIMBIOSI INDUSTRIALE

- Comma 2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotto e non rifiuti *garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana favorendo, altresì, l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturali dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale.\**

\*Comma così modificato dal Dlgs 116/2020

# “pratiche replicabili di simbiosi industriale”

La simbiosi industriale è un concetto ampio che viene definito come “*lo scambio di risorse tra due o più industrie dissimili*” intendendo con “*risorse*” non solo i materiali (sottoprodotti o rifiuti), ma anche cascami energetici, servizi, expertise.

Questa, coinvolge industrie tradizionalmente separate con un approccio integrato finalizzato a promuovere vantaggi competitivi attraverso lo scambio di materia, energia, acqua e/o sottoprodotti.

Dunque, tra gli aspetti chiave che consentono il realizzarsi della simbiosi industriale ci sono la collaborazione tra imprese e le opportunità di sinergia disponibili in un opportuno intorno geografico ed economico.

## Direttiva 2018/851/UE

### Considerando 16

- ▶ Per promuovere l'utilizzo sostenibile delle risorse e la ***simbiosi industriale***, gli **Stati membri dovrebbero adottare le misure opportune** per aiutare a riconoscere come sottoprodotto una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto, laddove siano rispettate le condizioni armonizzate fissate a livello di Unione. **E' opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire criteri dettagliati per l'applicazione della qualifica di sottoprodotto, dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale.**

*Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.*

**DM 13 ottobre  
2016, n.264**

## Ad integrazione del DM

- Nota esplicativa Ministero Ambiente prot. 3084 del 3 marzo 2017 a Unioncamere


- Circolare Ministero Ambiente prot. 7619 del 30 maggio 2017 (comprensiva di allegato tecnico-giuridico, fornisce chiarimenti interpretativi in modo da consentire una uniforme applicazione ed una univoca lettura del Provvedimento)



evidenziato come la medesima disposizione chiarisca, al di là di ogni possibile dubbio, che le suddette modalità di prova non hanno carattere esclusivo, essendo sempre ammessa *"la possibilità di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalità e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel (...) decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto"*, fermo restando l'obbligo di rispettare i requisiti di impiego e di qualità previsti dalle pertinenti normative di settore.

La possibilità di gestire un residuo quale sottoprodotto e non come rifiuto, dunque, non dipende in alcun modo, né in positivo né in negativo, dalla esistenza della documentazione probatoria prevista nel decreto né – tantomeno – dalla iscrizione nell'elenco istituito presso le Camere di commercio ai sensi dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 10, comma 1, del medesimo, che peraltro rappresenta certamente un'opportunità per produttori e utilizzatori del sottoprodotto che intendano avvalersi delle suddette modalità *"con cui provare"* la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma.

## NOTA INTERPRETATIVA DEL MATTM N. 3084 DEL 3 marzo 2017



## La Circolare del Ministero del 30 maggio 2017 PROCESSO PRODUTTIVO

- «Con riferimento alla nozione di **processo di produzione**, infine, ci si riferisce ad un processo che trasforma i fattori produttivi in risultati, i quali ben possono essere rappresentati da **prodotti tangibili o intangibili**, di talché anche la produzione può riguardare non solo i beni, ma anche i servizi e comprende non solo i processi tecnologici di fabbricazione dei componenti del prodotto e il loro successivo assemblaggio, ma anche processi di supporto all'attività di trasformazione, come manutenzione, controllo di processo, gestione della qualità, movimentazione dei materiali, ecc..
- Conclusioni similari – con specifico riguardo a quanto qui di più prossimo interesse – sono state confermate anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. pen., sent. n. 41839 del 2008; Consiglio di Stato, sent. n. 4151/2013).»

## Art. 4 comma 3 e 4 Condizioni generali

3. Il produttore e l'utilizzatore del sottoprodotto si iscrivono, senza alcun onere economico, in **apposito elenco pubblico** istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
4. Il soggetto che si avvale delle disposizioni del presente decreto **conserva per tre anni e rende disponibile all'autorità di controllo** la documentazione indicata per le specifiche ipotesi disciplinate dagli articoli seguenti.

# Art. 5 comma 1 CERTEZZA DELL'UTILIZZO

Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera b), il requisito della certezza dell'utilizzo **è dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell'impiego dello stesso.**

A tali fini il produttore e il detentore assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, **l'organizzazione e la continuità di un sistema di gestione**, ivi incluse **le fasi di deposito e trasporto, che, per tempi e per modalità, consente l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto.**

Fino al momento dell'impiego del sottoprodotto, il deposito ed il trasporto sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8. Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di rifiuti, qualora, in considerazione delle modalità di deposito o di gestione dei materiali o delle sostanze, siano accertati l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi degli stessi.

## Art. 5 comma 2e 3 CERTEZZA DELL'UTILIZZO

2 Fatti salvi gli accertamenti delle specifiche circostanze di fatto, da valutare caso per caso, la certezza dell'utilizzo e' dimostrata dall'analisi delle modalita' organizzative del ciclo di produzione, delle caratteristiche, o della documentazione relative alle attivita' dalle quali originano i materiali impiegati ed al processo di destinazione, valutando, in particolare, la congruita' tra la tipologia, la quantita' e la qualita' dei residui da impiegare e l'utilizzo previsto per gli stessi.

3. La certezza dell'utilizzo di un residuo in un ciclo di produzione diverso da quello da cui e' originato presuppone che l'attivita' o l'impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia individuato o individuabile gia' al momento della produzione dello stesso.

## Art. 5 comma 4

### CERTEZZA DELL'UTILIZZO

4. Ai fini di cui al comma 3, costituisce elemento di prova l'esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotto, alle relative modalita' di utilizzo e alle condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilita' economica o di altro tipo.

## Art. 5 comma 5 CERTEZZA DELL'UTILIZZO

5. In mancanza della documentazione di cui al comma 4, il requisito della certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati mediante la **predisposizione di una scheda tecnica contenente le informazioni indicate all'allegato 2**, necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti dei quali è previsto l'impiego e l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonche' del settore di attività o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli.

Nella scheda tecnica sono, altresì, indicate tempistiche e modalità congrue per il deposito e per la movimentazione dei sottoprodotti, dalla produzione del residuo, fino all'utilizzo nel processo di destinazione.

In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione del sottoprodotto, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere predisposta una nuova scheda tecnica.

## Art. 5 comma 6

### **CERTEZZA DELL'UTILIZZO**

6. Le schede tecniche sono numerate, vidimate e gestite con le procedure e le modalita' fissate dalla normativa sui registri IVA.  
Gli oneri connessi alla tenuta delle schede si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente vidimata e numerata.  
Le schede sono vidimate, senza oneri economici, dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

# Allegato 2 - DM 13 ottobre 2016, n.264

## Scheda tecnica

129

Numero di riferimento

Data di emissione

Anagrafica del produttore

- Denominazione sociale - CF/P.IVA;

- Indirizzo della sede legale e della sede operativa

Impianto di produzione

- Indirizzo

- Autorizzazione / Ente rilasciante Data di rilascio

- Descrizione e caratteristiche del processo di produzione

- Indicazione dei materiali in uscita dal processo di produzione (prodotti, residui e rifiuti)

Informazioni sul sottoprodotto

- Tipologia e caratteristiche del sottoprodotto e modalità di produzione

- Conformità del sottoprodotto rispetto all'impiego previsto

Destinazione del sottoprodotto

- Tipologia di attività o impianti di utilizzo idonei ad utilizzare il residuo;

- Impianto o attività o di destinazione

- Riferimenti di eventuali intermediari

Tempi e modalità di deposito e movimentazione

- Modalità di raccolta e deposito del sottoprodotto

- Indicazione del luogo e delle caratteristiche del deposito e di eventuali depositi intermedi

- Tempo massimo previsto per il deposito a partire dalla produzione fino all'impiego definitivo

- Modalità di trasporto

Organizzazione e continuità del sistema di gestione

- Descrizione delle tempistiche e delle modalità di gestione finalizzate ad assicurare l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto (gg/mm/aaaa)

Sottoscrizione

## Allegato 2 - DM 13 ottobre 2016, n.264

### Dichiarazione di conformità

Esatta ed univoca denominazione del sottoprodotto

Tipologia del sottoprodotto e descrizione

Indicazione della tipologia di attività o impianti idonei ad utilizzare il residuo

Eventuali riferimenti normativi che disciplinano le caratteristiche di impiego del sottoprodotto

Dichiarazione che il residuo è conforme alla scheda tecnica

Luogo e data (gg/mm/aaaa)

Sottoscrizione

## Art. 7

### Requisiti di impiego e di qualità ambientale

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera d), la scheda tecnica di cui all'allegato 2 contiene, tra l'altro, le informazioni necessarie a consentire la verifica delle caratteristiche del residuo e la conformita' dello stesso rispetto al processo di destinazione e all'impiego previsto.
2. 2. In caso di cessione del sottoprodotto, la conformita' dello stesso rispetto a quanto indicato nella scheda tecnica e' oggetto di una apposita dichiarazione, sottoscritta in base al modello di cui all'allegato 2. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere sottoscritta una nuova dichiarazione di conformita'.

## Art. 8 comma 2

### Deposito e movimentazione

2. Nelle fasi di deposito e trasporto del sottoprodotto sono garantite:
  - a) **la separazione dei sottoprodotti da rifiuti**, prodotti, o oggetti, o sostanze con differenti caratteristiche chimico fisiche, o destinati a diversi utilizzi;
  - b) l'adozione delle cautele necessarie ad **evitare l'insorgenza di qualsiasi problematica ambientale**, o sanitaria, nonche' fenomeni di combustione, o la formazione di miscele pericolose, o esplosive;
  - c) l'adozione delle cautele necessarie ad **evitare l'alterazione delle proprieta' chimico-fisiche del sottoprodotto**, o altri fenomeni che possano pregiudicarne il successivo impiego;
  - d) **la congruita' delle tempistiche e delle modalita' di gestione, considerate le peculiarita' e le caratteristiche del sottoprodotto**, nel rispetto di quanto indicato nella scheda tecnica di cui all'allegato 1.

133

## Art. 8 comma 3

### Deposito e movimentazione

3. A seguito della predisposizione della scheda tecnica e della sottoscrizione della dichiarazione di conformita' di cui all'allegato 1, il deposito ed il trasporto possono essere effettuati anche accumulando sottoprodotti provenienti da diversi impianti o attivita', purché abbiano le medesime caratteristiche e non ne vengano alterati i requisiti che ne garantiscono l'utilizzo ai sensi del presente decreto.

## Art. 8 comma 4

### Deposito e movimentazione

4. La responsabilita' del produttore o del cessionario in relazione alla gestione del sottoprodotto e' limitata alle fasi precedenti alla consegna dello stesso all'utilizzatore o a un intermediario. In caso di impiego da parte del produttore medesimo, lo stesso conserva la responsabilita' per la gestione del sottoprodotto nella fase di utilizzo.

# Art. 10 commi 1, 2 e 3

## Piattaforma di scambio tra domanda e offerta

<https://www.elencosottoprodotti.it/>

1. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, e per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.
2. Nell'elenco e' indicata, all'atto dell'iscrizione, oltre alle generalita' e ai contatti dei soggetti iscritti, la tipologia dei sottoprodotti oggetto di attivita'.
3. L'elenco di cui al presente articolo e' pubblico ed e' consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato.

136

# L'end of waste

Art. 184 - ter



# LE QUATTRO CONDIZIONI DELL'END OF WASTE

- a) LA SOSTANZA O L'OGGETTO SONO DESTINATI A ESSERE UTILIZZATI PER SCOPI SPECIFICI** (l'uso della sostanza che cessa di essere rifiuto deve essere individuato in modo certo ed univoco)
- b) ESISTE UN MERCATO O UNA DOMANDA PER TALE SOSTANZA OD OGGETTO** (deve essere dimostrato che esiste un mercato o una domanda per l'impiego della sostanza o dell'oggetto che cessa di essere rifiuto)
- c) LA SOSTANZA O L'OGGETTO SODDISFA I REQUISITI TECNICI PER GLI SCOPI SPECIFICI E RISPETTA LA NORMATIVA E GLI STANDARD ESISTENTI APPLICABILI AI PRODOTTI** (la sostanza/oggetto che cessa di essere rifiuto deve essere conforme a standard tecnici e ambientali applicabili alla materia prima che va a sostituire)
- d) L'UTILIZZO DELLA SOSTANZA O DELL'OGGETTO NON PORTERÀ A IMPATTI COMPLESSIVI NEGATIVI SULL'AMBIENTE O SULLA SALUTE UMANA** (la sostanza/oggetto che cessa di essere rifiuto non deve comportare impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute dell'uomo rispetto alla materia prima che va a sostituire)

## I criteri dell'EOW

Per vedere i DM «in lavorazione»


<https://www.mase.gov.it/portale/endorse-of-waste>

- ▶ Regolamenti Comunitari
  - ▶ 333/2011 – Rottami di ferro, acciaio e alluminio
  - ▶ 1179/2012 - Vetro
  - ▶ 715/2013 – Rottami di rame e leghe di rame
- ▶ Decreti Ministeriali
  - ▶ DM 22/2013 – CSS
  - ▶ DM 69/2018 – Conglomerato bituminoso
  - ▶ DM 62/2019 - PAP
  - ▶ DM 78/2020 – PFU
  - ▶ DM 188/2020 – Carta e Cartone
  - ▶ DM 127/2024 – Inerti
  - ▶ DM 5 febbraio 1998 (requisiti per autorizzazioni semplificate)
- ▶ Autorizzazioni 208 e AIA – Caso per caso (con potere discrezionale della PA)

# Il decreto terra dei fuochi (DL 116/2025) Dai Reati alla Compliance

## LA SENTENZA DELLA CEDU del 30 GENNAIO 2025

- «La Corte ribadisce che l'obbligo positivo di adottare ogni misura appropriata per tutelare la vita ai fini dell'articolo 2 comporta, in primo luogo, il dovere principale dello Stato di predisporre un quadro legislativo e amministrativo finalizzato a fornire un'efficace deterrenza contro le minacce per il diritto alla vita
- La Corte ritiene che ... emergono dei dubbi riguardo all'efficacia del quadro normativo fissato nella prevenzione dei reati ambientali, compresi quelli derivanti dal comportamento in questione nel caso di specie, almeno fino alla promulgazione della legge n. 68 nel 2015. Inoltre, sembra che fino al 2015, la risposta legislativa sia stata non soltanto poco convincente per quanto riguarda la sua efficacia, bensì anche lenta e frammentaria, con la creazione nel tempo di singoli delitti ma senza alcun tentativo di rivisitare, olisticamente, le carenze del sistema penale».



## D.L. 116 DEL 2025

Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.

141

In vigore dal 09 agosto 2025  
Convertito con L. 147 del 2025 in vigore dall'8  
ottobre

CFR. Preambolo

*«Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti, che interessano l'intero territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree della c.d. «Terra dei fuochi»;*

*Vista l'esigenza di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025;»*

142



Modifiche al TUA (d.lgs. 152 del 2006)

Modifiche al Codice penale


Modifiche al Codice Antimafia

Introduzione di nuove pene accessorie



Modifiche al D.lgs. 231 del 2001

# PREMESSA- LE SANZIONI



Caratteristica	Sanzioni Amministrative	Contravvenzioni	Delitti
<b>Natura dell'Illecito</b>	Illecito amministrativo	Illeciti penali minori previsti dal Codice Penale o da leggi speciali	Illeciti penali gravi previsti dal Codice Penale o da leggi speciali
<b>Gravità</b>	Generalmente inferiore; spesso illeciti depenalizzati.	Minore o moderata.	Moderata o elevata.
<b>Sanzioni Principali</b>	Sanzioni pecuniarie, sospensioni, revoche, confische amm.	Ammenda e/o arresto	Reclusione e/o multa, pene accessorie.
<b>Oblazione/Parte VI-Bis Tua</b>	-	Si (se arresto o ammenda)	No

# Le modifiche al d.lgs. 152 del 2006

**ARTICOLI MODIFICATI O INTRODOTTI****ART. 255 – ABBANDONO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI****ART. 255 – BIS - ABBANDONO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN CASI PARTICOLARI****ART. 255 – TER -ABBANDONO DEI RIFIUTI PERICOLOSI****ART. 256 – ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI NON AUTORIZZATA****ART. 256 – BIS – COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI****ART. 258 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI****ART. 259 – SPEDIZIONE ILLEGALE DI RIFIUTI****ART 259 – BIS - AGGRAVANTE DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA****ART. 259 – TER - DELITTI COLPOSI IN MATERIA DI RIFIUTI****ART. 212- ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

## COME CAMBIA L'ASSETTO DELLA SANZIONE DI ABBANDONO/DEPOSITO INCONTROLLATO?

### PRE RIFORMA

- ERANO PREVISTE DUE FATTISPECIE:
  - **ARTICOLO 255** DEDICATO ALLE PERSONE FISICHE E PUNITO SOLO CON L'AMMENDA
  - **ART. 256, SECONDO COMMA** DEDICATO ALLE PERSONE GIURIDICHE E PUNITO CON ARRESTO E/O AMMENDA

### POST RIFORMA

- SONO PREVISTE DUE FATTISPECIE
  - **ART. 255** DEDICATO ALLA ABBANDONO DEI RIFIUTI **NON PERICOLOSI** E RIGUADANTE SIA LE PERSONE FISICHE CHE LE PERSONE GIURIDICHE
  - **ART. 255 – TER** DEDICATO ALL'ABBANDONO DEI RIFIUTI **PERICOLOSI** E RIGUADANTE SIA LE PERSONE FISICHE CHE LE PERSONE GIURIDICHE

## ART. 255 ABBANDONO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI (SI APPLICA ANCHE AL DEPOSITO TEMPORANEO IRREGOLARE)

- ▶ l'ammenda passa da **1.000-10.000** euro a **1.500-18.000** euro
- ▶ viene introdotta la **sospensione della patente** da **4 a 6 mesi** per abbandono/deposito con veicoli a motore.
- ▶ Viene introdotto il **comma 1.1 per i titolari di imprese e responsabili di enti** che abbandonano/depositano rifiuti non pericolosi o li immettono in acque sono puniti con arresto **da 6 mesi a 2 anni o ammenda da 3.000 a 27.000 euro**. (Prima era prevista all'art. 256, comma 2 l'ammenda da **2.600 euro a 26.000** euro)
- ▶ Viene introdotta una sanzione amministrativa da **1.000 euro a 3.000 euro** per chi, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade con sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese se la violazione avviene con un veicolo a motore
- ▶ Il comma 1-bis viene sostituito, aggiornando la sanzione amministrativa per rifiuti di piccolissime dimensioni a 80-320 euro, con accertamento tramite videosorveglianza

## ART. 255 – BIS ABBANDONO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN CASI PARTICOLARI

- ▶ Viene introdotto un nuovo **delitto** che punisce
  - ▶ **Chiunque** con la reclusione da **6 mesi a 5 anni**
  - ▶ I **titolari di impresa/responsabili** di enti da **9 mesi a 5 anni e 6 mesi**
- ▶ Per l'abbandono di rifiuti non pericolosi se causa pericolo per la vita/incolumità delle persone o per l'ambiente, o è commesso in siti contaminati.
- ▶ Prevista la sospensione della patente del conducente in caso di utilizzo dei veicoli a motore

## ART. 255 – TER ABBANDONO DEI RIFIUTI PERICOLOSI (SI APPLICA ANCHE AL DEPOSITO TEMPORANEO IRREGOLARE)

- ▶ reclusione **da 1 a 5 anni** per le **persone fisiche**
- ▶ **da 1 anno a 5 anni e 6 mesi** per **titolari di imprese/responsabili di enti**  
(l'art. 256 comma 2 **prevedeva arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 euro a 26.00 euro**)
- ▶ Per l'abbandono di rifiuti pericolosi se causa pericolo per la vita/incolumità delle persone o per l'ambiente, o è commesso in siti contaminati
  - ▶ **Reclusione da 1 a 6 anni** per le **persone fisiche**
  - ▶ **Reclusione da 2 anni a 6 anni e 6 mesi** per **titolari di imprese/responsabili di enti**

## A quali condotte si applica?

- ▶ Qualifica non corretta di bene da riutilizzare/sottoprodotto/rifiuto
- ▶ Superamento dei limiti quantitativi/temporali del deposito temporaneo (attenzione che si vede anche dal Registro di c/s)
- ▶ Errori nella classificazione dei rifiuti (che può determinare o un dep. Temporaneo irregolare o una gestione non autorizzata)
- ▶ Miscelazione/confusione nel posizionamento dei rifiuti
- ▶ Errata ricognizione/valutazione delle attività di manutenzione

## ART 256, 1 COMMA, GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI (*chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione*)

### PRE RIFORMA

- **CONTRAVVENZIONE** (dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi - la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi)

### POST RIFORMA

- **CONTRAVVENZIONE PER I NON PERICOLOSI** - dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro
- **DELITTO PER I PERICOLOSI** - da 1 a 5 anni per rifiuti pericolosi
- Viene introdotto il comma 1-bis che prevede pene della reclusione da 1 a 5 anni (o da 2 a 6 anni e 6 mesi per rifiuti pericolosi) quando sussistono pericoli per la vita, l'incolumità o l'ambiente, o se commesso in siti contaminati.
- I commi 1-ter e 1-quater prevedono sospensione della patente (da 3 a 9 mesi) e confisca del mezzo utilizzato

## ART 256, 3 COMMA, DISCARICA ABUSIVA (chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata )

### PRE RIFORMA

- **CONTRAVVENZIONE** - (pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi)

### POST RIFORMA

- **DELITTO** - (pene della reclusione da 1 a 5 anni (fino a 5 anni e 6 mesi per rifiuti pericolosi), con aggravanti (fino a 6 o 7 anni) in presenza di pericoli per la vita/incolumità/ambiente o se commesso in siti contaminati

## ART 256, 4 COMMA, INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

*(inoosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni)*

### PRE RIFORMA

- **CONTRAVVENZIONE** – metà delle sanzioni del primo comma

### POST RIFORMA

- **DELITO** – metà delle sanzioni del primo comma
- **CONTRAVVENZIONE** – dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b).

## A quali condotte si applica? Esempi:

- ▶ Qualifica non corretta di bene da riutilizzare/sottoprodotto/rifiuto -> determina l'autorizzazione o meno dei trasportatori/utilizzatori
- ▶ Mancato controllo delle autorizzazioni del fornitore (trasportatore, intermediario, impianto)
- ▶ Errori nella classificazione dei rifiuti
- ▶ Violazione di qualsiasi prescrizione di impianto (anche solo formale)
- ▶ Deposito temporaneo oltre l'anno (discarica abusiva)
- ▶ Abbandono dei rifiuti protratto nel tempo (discarica abusiva)
- ▶ Superamento quantitativi in impianto
- ▶ Qualsiasi disallineamento tra l'operatività e la formalità dell'autorizzazione (attenzione agli aggiornamenti!)

## ART 258, 2 COMMA, IRREGOLARE TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

### PRE RIFORMA

- sanzione amministrativa da **2.000 a 10.000** euro

pecuniaria

### POST RIFORMA

- sanzione amministrativa da **4.000 a 20.000** euro
- Al comma 2 – bis viene introdotta la **sanzione accessoria della sospensione della patente** da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi e della sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.

# ART 258, 4 COMMA, TRASPORTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI SENZA FIR

## PRE RIFORMA

- Pena dell'art. 483 del cp - reclusione **fino a due anni**

## POST RIFORMA

- reclusione **da uno a tre anni fatta salvo l'applicazione del comma 5 (misura attenuata della sanzione)**
- Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato

## ART 259 SPEDIZIONE ILLEGALE DI RIFIUTI (violazione norme sul transfrontaliero)

### PRE RIFORMA

- **CONTRAVVENZIONE** - dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a 2 anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

### POST RIFORMA

- **DELITTO** - reclusione da 1 a 5 anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi

## Art. 259 – bis – AGGRAVANTE DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA (Nuovo!)

### POST RIFORMA

1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi **nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata**. ~~Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.~~

## Art. 259 – ter – DELITTI COLPOSI IN MATERIA DI RIFIUTI(Nuovo!)

### POST RIFORMA

1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

# Modifiche al d.lgs. 231 del 2001

160

## Reati ambientali e responsabilità degli enti: le modifiche del Decreto Terra dei Fuochi”

Il “**Decreto Terra dei Fuochi**” ha inciso in maniera significativa sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, intervenendo direttamente sull’art. 25-undecies in materia di reati ambientali.

Le principali novità possono essere ricondotte a tre profili fondamentali:

1. l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto
2. l’aggiornamento di fattispecie criminose già contemplate nel decreto 231
3. la modifica dell’apparato sanzionatorio 231 (inasprimento delle sanzioni pecuniarie e delle sanzioni interdittive)

## ARTICOLO 25-UNDECIES «REATI AMBIENTALI» DEL D. LGS. 231 DEL 2001

162

REATI E QUOTE PRE RIFORMA		REATI E QUOTE POSTO RIFORMA		CALCOLO QUOTE
COMMA 1	<b>452-BIS (INQUINAMENTO AMBIENTALE)</b> C.P. DA 250 A 600 QUOTE	<b>452-BIS (INQUINAMENTO AMBIENTALE) C.P.</b> <b>DA 400 A 600 QUOTE</b>	<b>MINIMO</b> 103.292 EURO	<b>MASSIMO</b> 929.622
	<b>452-QUATER (DISASTRO AMBIENTALE) C.P.</b> DA 400 A 800 QUOTE	<b>452-QUATER (DISASTRO AMBIENTALE) C.P. DA 600</b> <b>A 900 QUOTE</b>	<b>MINIMO</b> 154.938 EURO	<b>MASSIMO</b> 1.394.433 EURO
	<b>452-QUINQUIES (DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE)</b> DA 200 A 500 QUOTE	<b>452-QUINQUIES (DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE)</b> DA 200 A 500 QUOTE	<b>MINIMO</b> 51.646	<b>MASSIMO</b> 774.685
	<b>452-OCTIES (CIRCOSTANZE AGGRAVANTI)</b> C.P. DA 300 A 1000 QUOTE	<b>452-OCTIES (CIRCOSTANZE AGGRAVANTI) C.P.</b> <b>DA 450 A 1000 QUOTE</b>	<b>MINIMO</b> 116.203,5	<b>MASSIMO</b> 1.549.370
	<b>452-SEXIES (TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ)</b> DA 250 A 600 QUOTE	<b>452-SEXIES (TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ) C.P.</b> <b>DA CINQUECENTO A NOVECENTO QUOTE PER IL CASO PREVISTO DAL PRIMO COMMA</b> <b>DA SEICENTO A <u>MILLEDUECENTO QUOTE</u> PER I CASI PREVISTI DAL SECONDO COMMA</b>	<b>MINIMO</b> 129.115  <b>PRIMO COMMA:</b> 129.115  <b>SECONDO COMMA:</b> 154.938	<b>MASSIMO</b> 1.394.433  <b>PRIMO COMMA:</b> 1.394.433  <b>SECONDO COMMA:</b> <b><u>1.859.244</u></b>

## ARTICOLO 25-UNDECIES «REATI AMBIENTALI» DEL D. LGS. 231 DEL 2001

163	REATI E QUOTE PRE RIFORMA	REATI E QUOTE POST RIFORMA	CALCOLO QUOTE	
COMMA 1	//	<b>452-SEPTIES (IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO) LA SANZIONE PECUNIARIA FINO A DUECENTOCINQUANTA QUOTE</b>	MINIMO 25.823	MASSIMO 387.342,5
	//	<b>452-TERDECIES (OMESSA BONIFICA) DA 400 A 800 QUOTE</b>	MINIMO 103.292	MASSIMO 1.239.496
	<p>Il legislatore ha finalmente eliminato il riferimento al previgente art. 260 del TUA, sostituendolo con il reato codicistico.</p> <p>L'art. 260 del TUA è stato abrogato dal D. Lgs. 21/2018 e la fattispecie di reato ivi contemplata è stata trasposta nell'art. 452-quaterdecies c.p., tuttavia il testo del decreto 231 non era stato allineato e manteneva il richiamo all'art. 260 del TUA.</p> <p>La modifica apportata non si esaurisce in questo adeguamento formale poiché anche la disciplina del reato di cui all'art. 452-quaterdecies c.p. è stata rafforzata attraverso l'introduzione di aggravanti specifiche, che prevedono l'aumento della pena fino alla metà quando la condotta comporta pericolo per la vita, per l'ambiente o avviene in siti contaminati o nelle loro pertinenze.</p>	<p><b>452-QUATERDECIES</b></p> <p><b>DA QUATTROCENTO A SEICENTO QUOTE, NEL CASO PREVISTO DAL PRIMO COMMA</b></p> <p><b>DA QUATTROCENTOCINQUANTA A SETTECENTOCINQUANTA QUOTE NEL CASO PREVISTO DAL SECONDO COMMA</b></p> <p><b>DA CINQUECENTO A MILLE QUOTE NEL CASO PREVISTO DAL TERZO COMMA</b></p>	MINIMO PRIMO COMMA 103.292 SECONDO COMMA 116.203,5 TERZO COMMA 129.115	MASSIMO PRIMO COMMA 154.938 SECONDO COMMA 1.162.027,5 TERZO COMMA 1.549.370

## ARTICOLO 25-UNDECIES «REATI AMBIENTALI» DEL D. LGS. 231 DEL 2001

	PRE RIFORMA	POST RIFORMA
<b>Comma 1-bis</b>	<p>Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).</p>	<p>Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere <b>a), b), d), e) ed e-quater</b>, del presente articolo, <b>si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9</b>.</p> <p><b>LE SANZIONI INTERDITTIVE</b> che prima trovavano applicazione esclusivamente per i delitti di cui agli articoli 452-bis c.p. (inquinamento ambientale) e 452-quater c.p. (disastro ambientale), <b>si applicano ora anche alle fattispecie di cui agli articoli art. 452-sexies c.p. (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività), art. 452-octies c.p. (circostanze aggravanti) art. 452-quaterdecies c.p. (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)</b>.</p> <p>È stato eliminato il limite massimo di un anno per l'interdittiva prima collegata solo al delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.).</p>

## Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

		REATI E QUOTE PRE RIFORMA	REATI E QUOTE POSTO RIFORMA	CALCOLO QUOTE	
				MINIMO	MASSIMO
<b>COMMA 2</b> <b>LETT.A-BIS)</b>	//	<b>ARTICOLO 255-BIS (ABBANDONO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN CASI PARTICOLARI) DEL TUA DA 250 A 450 QUOTE</b>		64.557,5	697.216,5
<b>COMMA 2</b> <b>LETT. A-TER)</b>	//	<b>ARTICOLO 255-TER (ABBANDONO DI RIFIUTI PERICOLOSI) DEL TUA, COMMA 1 DA 400 A 550 QUOTE</b>		103.292	852.153,5
	//	<b>ARTICOLO 255-TER (ABBANDONO DI RIFIUTI PERICOLOSI) DEL TUA, COMMA 2 DA 500 A 650 QUOTE</b>		129.115	1.007.090,5

**ARTICOLO 25-UNDECIES «REATI AMBIENTALI» DEL D. LGS. 231 DEL 2001**

► **ARTICOLO 25-UNDECIES «REATI AMBIENTALI» DEL D. LGS. 231 DEL 2001**

REATI E QUOTE PRE RIFORMA		REATI E QUOTE POSTO RIFORMA	CALCOLO QUOTE	
COMMA 2 LETT.B) .1)	ARTICOLO 256 (GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI) DEL TUA, COMMA.1 LETT.A), COMMA 6 PRIMO PERIODO DA 150 A 250 QUOTE	ARTICOLO 256 (GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI) DEL TUA, COMMA 1 PRIMO PERIODO (rifiuti non pericolosi) DA 300 A 450 QUOTE	MINIMO 77.469	MASSIMO 697.216,5
COMMA 2 LETT.B) .2)	ARTICOLO 256 (GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI) DEL TUA, COMMA 1, LETTERA B), 3, PRIMO PERIODO, E 5, DA 150 A 250 QUOTE	ARTICOLO 256 (GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI) DEL TUA, COMMA 1 SECONDO PERIODO (rifiuti pericolosi) E 3, PRIMO PERIODO (discarica abusiva non pericolosi) DA 400 A 600 QUOTE	MINIMO 103.292	MASSIMO 929.622
COMMA 2 LETT.B) .3)	ARTICOLO 256 (GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI) COMMA 3 SECONDO PERIODO, DA 200 A 300 QUOTE	ARTICOLO 256 (GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI) DEL TUA COMMA 3, SECONDO PERIODO (discarica abusiva pericolosi), DA 450 A 750 QUOTE	MINIMO 116.203,5	MASSIMO 1.162.027,5
COMMA 2 LETT.B) 3-BIS	//	ARTICOLO 256 (GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI) DEL TUA COMMA 1-BIS, PRIMO PERIODO E 3-BIS PRIMO PERIODO (gestione non autorizzata e discarica abusiva di rifiuti non pericolosi aggravate) DA 500 A 1000 QUOTE	MINIMO 129.115	MASSIMO 1.549.370
COMMA 2 LETT.B) 3-TER	//	ARTICOLO 256 (GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI) DEL TUA COMMA 3-TER) (confisca?), COMMA 1-BIS SECONDO PERIODO E 3-BIS SECONDO PERIODO (gestione non autorizzata e discarica abusiva di rifiuti pericolosi aggravate) DA 600 A 1200 QUOTE	MINIMO 154.938	MASSIMO 1.859.244
COMMA 2 LETT.B) 3-QUATER	//	ARTICOLO 256 (GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI) DEL TUA COMMA 5 (divieto di miscelazione) E 6 PRIMO PERIODO (Dep. Temp. Rifiuti sanitari a rischio infettivo) DA 150 A 250 QUOTE	MINIMO 38.734,5	MASSIMO 387.342,5

## ARTICOLO 25-UNDECIES «REATI AMBIENTALI» DEL D. LGS. 231 DEL 2001

ART. 25-UNDECIES	REATI E QUOTE PRE RIFORMA	REATI E QUOTE POSTO RIFORMA	CALCOLO QUOTE	
COMMA 2 LETT.B-BIS)	//	<b>ARTICOLO 256-BIS (COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI) DEL TUA COMMA 1, PRIMO PERIODO DA 200 A 450 QUOTE (non pericolosi)</b>	<b>MINIMO</b> 51.646	<b>MASSIMO</b> 697.216,5
		<b>ARTICOLO 256-BIS (COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI) DEL TUA COMMA 1 SECONDO PERIODO DA 300 A 600 QUOTE (pericolosi)</b>	<b>MINIMO</b> 77.469	<b>MASSIMO</b> 929.622
		<b>ARTICOLO 256-BIS (COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI) DEL TUA COMMA 3-BIS) PRIMO PERIODO (aggravante non pericolosi) DA 400 A 800 QUOTE</b>	<b>MINIMO</b> 103.292	<b>MASSIMO</b> 1.239.496
		<b>ARTICOLO 256-BIS (COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI) DEL TUA COMMA 3-BIS) SECONDO PERIODO (aggravante pericolosi) DA 500 A 1000 QUOTE</b>	<b>MINIMO</b> 129.115	<b>MASSIMO</b> 1.549.37
COMMA 2 LETT. E)	ARTICOLO 259 (TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI) DEL TUA, COMMA 1 DA 150 A 250 QUOTE	<b>ARTICOLO 259 (SPEDIZIONE ILLEGALE DI RIFIUTI) DEL TUA, COMMA 1 DA 300 A 450 QUOTE</b>	<b>MINIMO</b> 77.469	<b>MASSIMO</b> 697.216,5

## ARTICOLO 25-UNDECIES «REATI AMBIENTALI» DEL D. LGS. 231 DEL 2001

	PRE RIFORMA	POST RIFORMA
Comma 2-bis	//	<p><b>Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b), ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi</b></p> <p><b>circostanza attenuante:</b> il nuovo comma 2-bis dell'art. 25-undecies prevede infatti, nei casi di <b>responsabilità per colpa</b> dell'ente in relazione ai reati di cui agli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 259 comma 1 del TUA, una riduzione delle sanzioni pecuniarie da un terzo a due terzi.</p>

## ARTICOLO 25-UNDECIES «REATI AMBIENTALI» DEL D. LGS. 231 DEL 2001 MODIFICA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE

► La revisione del comma 7 ha esteso e differenziato l'applicazione delle sanzioni interdittive: per i reati già previsti resta il limite massimo di 6 mesi, mentre per i nuovi reati ambientali (art. 256 TUA – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata, art. 256-bis TUA – Combustione illecita di rifiuti, art. 259 TUA – Traffico illecito di rifiuti) la durata può arrivare fino a 1 anno.

► Nel nuovo comma 7 è stato inoltre recepito quanto prima previsto dal comma 8, ossia l'applicazione dell'interdizione definitiva quando l'ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato con lo scopo di agevolare la commissione di determinati reati.

► Le ipotesi che comportano tale sanzione definitiva sono state ampliate: oltre all'art. 452-quaterdecies c.p. – Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e all'art. 8 D. Lgs. 202/2007 – Inquinamento provocato da navi (già previsti), ora vi rientrano anche l'art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale, l'art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale, l'art. 452-sexies c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, nonché gli artt. 256, 256-bis e 259 TUA.

	PRE RIFORMA	POST RIFORMA
Comma 7	7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. <b>Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno.</b>  <i>Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</i>	7. Nei casi di condanna per i <b>reati indicati al comma 2, lettere a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c)</b> , si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. <b>Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno.</b>  <i>Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</i>
Comma 8	8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.	8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

## Quali strumenti adottare per tutelarsi?

- ▶ Governance & 231
- ▶ Deleghe e responsabilità interne
- ▶ Contrattualistica con terzi
- ▶ Compliance documentale & RENTRI
- ▶ Audit e monitoraggi
- ▶ Formazione mirata

# 1. Governance & 231

## ► **Quadro normativo**

- Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro interesse o vantaggio.
- In tale quadro, la governance aziendale deve assicurare l'adozione e l'attuazione di un **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG 231)** che contempi:
  - mappatura dei processi "a rischio rifiuti";
  - Gap analysis;
  - protocolli sulla produzione-gestione;
  - tracciabilità dei flussi
  - ruolo attivo dell'**Organismo di Vigilanza (OdV)**

## Giurisprudenza

**Cass. pen., Sez. III, 5 luglio 2023, n. 27148:** l'ente risponde per reati ambientali se il MOG 231 non è idoneo a prevenire il reato o non è stato effettivamente attuato.

**Cass. pen., Sez. III, 21 novembre 2024, n. 42611:** confermata la responsabilità dell'ente per traffico illecito di rifiuti per mancati controlli sui rifiuti dei produttori (certificati di analisi)

**Cass. pen., Sez. IV, Sent., 22/05/2023, n. 21704:** Sono inefficaci i modelli non calati sulla realtà aziendale

**Cass. pen., Sez. IV, Sent., 23/01/2025, n. 2768** - Sono inefficaci i modelli con superficiale/assente valutazione del rischio

**Cass. pen., Sez. VI, Sent., 04/02/2025, n. 4535**- Sono inefficaci i modelli in cui non ci sono documentati controlli da parte dell'OdV

**Tribunale di Milano 1070 del 22 aprile 2024** Inefficaci i modelli in cui non ci sono protocolli/sanzioni disciplinari/seggregazione funzioni/analisi del rischio

## Implicazioni operative

Adottare un modello 231 effettivamente attuato e costruito.

Integrare la gestione dei rifiuti nel MOG 231 con:

- protocolli dedicati su classificazione, selezione fornitori, avvio a recupero/smaltimento etc
- obblighi di reporting periodico all'OdV;

La mancata inclusione della catena rifiuti nel MOG rappresenta una **lacuna di governance** e può comportare responsabilità dell'ente anche in assenza di dolo degli amministratori.

Con riferimento ai reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro, i concetti di interesse e vantaggio vanno riferiti alla condotta e non all'esito antigiuridico. **I detti principi sono adattabili anche ai reati ambientali di natura colposa**, introdotti, per il tramite dell'art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231 del 2001, nell'elenco dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente. [...] **L'interesse e il vantaggio vanno individuali sia nel risparmio economico per l'ente [...] sia nell'eliminazione dei tempi morti [...] con economizzazione complessiva dell'attività produttiva»**

## 2. La delega di funzioni in tema di gestione di rifiuti

- ▶ Datore di lavoro. Principio di effettività. Spesa e poteri decisionali. Esercizio in diritto e in fatto.

In tema di gestione dei rifiuti, è consentita la delega di funzioni (mutuata dall'art. 16 D.Lgs. 81/2008 SSL) a condizione che risultino configurabili alcuni requisiti, rimasti non provati nel caso di specie, occorrendo cioè che la delega:

- ▶ a) sia puntuale ed espressa, con esclusione di poteri residuali in capo al delegante;
- ▶ b) riguardi, oltre alle funzioni, anche i correlativi poteri decisionali e di spesa;
- ▶ c) la sua esistenza sia giudizialmente provata con certezza;
- ▶ d) il delegato sia tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato allo svolgimento dei compiti affidatigli;
- ▶ e) il trasferimento delle funzioni sia giustificato dalle dimensioni o dalle esigenze organizzative dell'impresa,

ferma restando la persistenza di un **obbligo di vigilanza**

**Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 12/09/2024, n. 42598**

## Implicazioni operative

Fare un assessment della governace ambientale (chi ha il potere a titolo originario?)

Verificare autonomia organizzativa effettiva e spazi vuoti/sovraposti e garantire segregazione fuzioni

predisporre un “progetto deleghe”

Redigere delega/ghe efficace/i (subdeleghe)

garantire e tracciare la vigilanza

Attenzione alle patologie della delega

- **Generica**, in cui manchi la puntuale indicazione dei poteri
- **Generale**, che svuoti il titolare dei poteri originari
- **Disgiunta**, che comporti l'affidamento - in modo disgiunto ed autonomo - delle medesime attribuzioni a soggetti diversi.

### 3. Contrattualistica con i terzi

Ai sensi dell'art. 188 TUA, il produttore o detentore di rifiuti conserva responsabilità fino all'avvenuto smaltimento o recupero conforme.

Ne consegue l'esigenza di disciplinare nei contratti con trasportatori, intermediari e impianti clausole che garantiscano la **diligenza qualificata** del produttore.

Principi corresponsabilità, garanzia, «intero ciclo di vita», chi inquina paga

► Rivedere i contratti e prevedere clausole efficaci e lungimiranti:

- dichiarazione di possesso e mantenimento delle autorizzazioni;
- obbligo di informativa tempestiva su variazioni;
- diritto di audit su processi del terzo;
- manleva per violazioni normative;
- risoluzione automatica per perdita requisiti;
- obbligo di consegna FIR, registri e prova di destino finale;
- Selezione dei fornitori su base di standard minimi (231-certificazioni) e non solo su base economica

.

## Implicazioni operative

Integrare clausole ambientali nei contratti di recupero/smaltimento/trasporto e con fornitori

Mantenere archivio di autorizzazioni aggiornate e verbali di audit.

Prevedere penali o risoluzione automatica in caso di perdita dei requisiti autorizzativi

prevedere oneri di aggiornamento su modifiche/vicende del fornitore

## 4. Compliance documentale & RENTRI

### Quadro normativo

Tracciabilità, iscrizioni e adempimenti.

In attesa del formulario elettronico (febbraio 2026 e della Direttiva penale dell'ambiente – luglio 2026) il **D.M. 4 aprile 2023 n. 59** con l'istituzione del **RENTRI** (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), in attuazione degli artt. 188-bis e 188-ter TUA, ha introdotto ennesi obblighi:

Gli obblighi principali per i soggetti iscritti:

- Registrazione al RENTRI
- Digitalizzazione del Registro di carico e scarico e del FIR
- Trasmissione dati al RENTRI
- Conservazione a norma
- Pagamento dei contributi

## Implicazioni operative

Verificare l'iscrizione RENTRI per i soggetti obbligati e monitorare i contributi dovuti.

Inserire la tracciabilità digitale (e le modifiche prossime annunciate) nel MOG 231 e nei protocolli di compliance.

## 5. Audit - Monitoraggi

### **Quadro normativo**

Il principio di corresponsabilità impone a tutti gli attori della filiera di assicurarsi della corretta gestione del rifiuto

Ne discende un dovere di **vigilanza attiva** sulla filiera (la catena è lunga), verificando autorizzazioni, casellario, capacità e comportamenti dei terzi.

## Implicazioni operative

Integrare i risultati nel risk assessment del MOG 231 e nel reporting all'OdV

Programmare **due diligence periodiche** su trasportatori e impianti

Documentare controlli e audit in appositi report ambientali

tradurre l'analisi di tali dati in scelte operative escludenti

## 6. Formazione mirata

La formazione (conoscenze del sistema e compenetrazione organica nella pianta organica aziendale) è presupposto per l'efficacia del MOG 231 e per la validità sostanziale delle deleghe

## Implicazioni operative

Formazione obbligatoria e periodica sui principali istituti (es: classificazione, deposito temporaneo, tracciabilità etc) ma anche su EOW (RC&D, Spazzamento, ecc)

Inserire la formazione ambientale nel piano annuale HR.

Mantenere registro presenze e aggiornamenti; verificare periodicamente la comprensione attraverso test e audit.

## Conclusioni: quale strategia adottare?

185


La governance efficace non si limita al rispetto formale delle norme, ma deve elevarsi a un modello di **responsabilità diffusa**, in cui ogni livello (strategico, operativo e di controllo) è consapevole del proprio ruolo.


- Le imprese, pertanto, per tutelarsi da questi nuovi rischi dovranno:
- aggiornare o adottare, ove mancante, un Modello 231 che includa protocolli e presidi organizzativi rafforzati, capaci di prevenire efficacemente i reati contemplati dal decreto.
- condurre una nuova analisi del rischio (risk assessment), volta a verificare la propria esposizione rispetto sia ai nuovi reati ambientali ricompresi nell'art. 25-undecies, sia alle modifiche apportate a fattispecie già esistenti.
- Aggiornare procedure aziendali richiamate dai modelli 231 per la gestione degli aspetti ambientali
- Valutare deleghe di funzioni ambientali finalizzate a suddividere oneri e responsabilità in azienda
- Procedere ad Audit Interni
- Aggiornare procedure aziendali relative alla selezione dei fornitori



Controlli e  
Ispezioni: cosa  
aspettarsi e  
come prepararsi

## TIPOLOGIA DI SANZIONI/ACCERTAMENTI





# Le sanzioni amministrative: caratteristiche

La sanzione amministrativa si caratterizza per essere normalmente:

- ❑ Emessa da una pubblica amministrazione,
- ❑ all'esito di un vero e proprio procedimento amministrativo,
- ❑ mediante un peculiare provvedimento denominato ordinanza ingiunzione.




# Iter applicativo

L'iter di applicazione della sanzione amministrativa può suddividersi in due fasi:

FASE ACCERTATIVA - si conclude con la presentazione del "rapporto" all'autorità competente ad applicare la sanzione

FASE DECISORIA - diretta all'emanazione del provvedimento (o di archiviazione o di ingiunzione)



# Gli atti di accertamento (Art. 13)

- **Assunzione di informazioni**
- **Ispezioni di cose e luoghi**
- **Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici**
- **Ogni altra operazione tecnica**
- **Sequestro cautelare** delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
- **Perquisizioni** Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, [...] possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate.



## I verbali

(Atti di accertamento)



VERBALI DI  
ACCERTAMENTO



VERBALI DI  
CONTESTAZIONE



## Verbale di accertamento

È un documento scritto con finalità di certezza giuridica, appartenente alla categoria degli atti attestativi, poiché certifica quanto rilevato dal pubblico ufficiale.

Consiste in una **narrazione storico-giuridica** in cui sono riversati i dati acquisiti nel corso dell'attività di vigilanza.

È destinato all'amministrazione cui appartiene l'agente accertatore

ALLEGATI: attività investigative o farvi rimando



## Verbale di contestazione

- È l'atto con cui si rende noto l'addebito al trasgressore e all'eventuale obbligato solidale, attraverso la descrizione del **fatto** accertato e l'enunciazione delle specifiche **norme di legge che si assumono violate**.
- Assolve la funzione di rappresentare a un determinato soggetto il fatto del quale deve rispondere sul piano sanzionatorio amministrativo, affinché possa manifestare le proprie ragioni difensive.
- **MEDIANTE TALE VERBALE L'ORGANO DI CONTROLLO PROCEDE ALL'IMPUTAZIONE DELLA VIOLAZIONE, COMUNICANDO AGLI INTERESSATI L'AVVIO DI UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO NEI LORO CONFRONTI.**
- Soltanto a partire da questo atto, che integra un momento logicamente e cronologicamente diverso e successivo rispetto all'accertamento e alla sua verbalizzazione, **gli interessati vengono a conoscenza dell'infrazione loro addebitata e possono valutare se predisporre le proprie difese** oppure, ove ciò sia consentito, evitare che il procedimento sanzionatorio proseguia, avvalendosi della facoltà di pagare in misura ridotta prevista dall'art. 16 della legge. N. 689/1981

# Differenze

## VERBALE DI ACCERTAMENTO

Fase precedente e necessaria rispetto alla contestazione

Diretto alla verifica della sussistenza degli illeciti amministrativi

Contiene le risultanze dell'attività accertativa e mira ad attestare le operazioni compiute

Non è obbligatoriamente notificato ai presunti trasgressori

## VERBALE DI CONTESTAZIONE

► Fase eventuale rispetto all'accertamento

► Finalizzato all'imputazione delle violazioni ai trasgressori

► Riporta gli estremi dell'illecito

► Necessariamente recettizio e permette l'esercizio delle garanzie difensive





**IL VERBALE DI CONTESTAZIONE NON RAPPRESENTA IL  
PROVVEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE  
AMMINISTRATIVA (ORDINANZA - INGIUNZIONE)!**

**Il rapporto chiude fase di accertamento e informa autorità  
amministrativa della necessità di avviare fase di irrogazione della  
sanzione**

**E NON È IMPUGNABILE IN SEDE GIUDIZIALE**

**ART 18 c.1**

**Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o  
notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire  
all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti  
difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla  
medesima autorità**

# Fase decisoria

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi emette:

## **Ordinanza ingiunzione**

se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.



OPPURE

## **Ordinanza motivata di archiviazione**


degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.





## Opposizione all'ordinanza – ingiunzione (art. 22)

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre **opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria**.



**L'opposizione all'ordinanza ingiunzione segue il rito processuale del lavoro**

## RIASSUMENDO

1. ISPEZIONE → VERBALE DI ACCERTAMENTO

2. ENTRO 90 GIORNI → VERBALE DI CONTESTAZIONE

3. ENTRO 30 GIORNI → SCRITTI DIFENSIVI

4. ENTRO 5 ANNI DALLA VIOLAZIONE →  
L'ORDINANZA INGIUNZIONE O ARCHIVIAZIONE

5. ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTIFICA → PAGARE  
O OPPOSIZIONE INNAZI AL TRIBUNALE CIVILE



# L'ESTINZIONE DELLE SANZIONI PENALI LA PARTE VI-BIS DEL DLGS 152/2006



► La disciplina si applica alle ***ipotesi contravvenzionali*** di cui al T.U.A. e, fra queste, soltanto a quelle fattispecie che ***non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno*** alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

## Art. 318-ter (Prescrizioni)

prevede espressamente che l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria impartiscano “al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata”, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata.

- la prescrizione, impartita dall'ente specializzato competente nella materia trattata, attribuisce altresì un termine, “non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario”, entro il quale il contravventore dovrà adempire, con facoltà di proroga motivata per un periodo non superiore a sei mesi nel caso di circostanze non imputabili al contravventore
- ▶ l'organo accertatore ha l'obbligo di **“riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione”**, ed il procedimento penale per il reato contravvenzionale contestato, resta sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro e sino all'esito della procedura, ossia sino al momento in cui il P.M. riceve una comunicazione da parte dell'organo accertatore sull'esito della procedura.



# Esiti della verifica dell'adempimento (entro 66 gg successivi dalla scadenza prevista per l'adempimento delle prescrizioni)

## Adempimento corretto e pagamento

Se il contravventore adempie puntualmente alle prescrizioni e paga in via amministrativa **1/4 dell'ammenda**, la contravvenzione **si estingue** e il **PM chiede l'archiviazione**.

## Inadempimento o mancato pagamento

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni o di omesso pagamento, l'organo accertatore **informa il PM**; il procedimento penale **riprende** e il PM esercita l'azione penale.

## Adempimento tardivo o difforme

Se l'adempimento avviene oltre i termini o con modalità diverse ma elimina le conseguenze dannose, è possibile l'**oblazione ex art. 162-bis c.p.**, con estinzione del reato previo pagamento di **1/2 del massimo dell'ammenda**.

## Eliminazione spontanea della violazione

Anche se la violazione è eliminata **prima delle prescrizioni**, la procedura estintiva ambientale è comunque **applicabile per analogia** (D.lgs. 758/1994).

INTESTAZIONE  
UFFICIO

OGGETTO: Verbale di prescrizione ex Art. 318 *ter* D.L.vo 152/06 e s.m.i. -

Spett.le Ditta/Egr. Sig.

\_\_\_\_\_

In data \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_ : \_\_\_, negli Uffici di cui in epigrafe, i sottoscritti Uff.li/Ag.li di pg \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, in forza presso il suddetto Ufficio, danno atto che a seguito del controllo stradale avvenuto in località \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_ : \_\_\_, al veicolo targa \_\_\_\_\_, di proprietà di : \_\_\_\_\_ e condotto da : \_\_\_\_\_; controllo in esito al quale è emerso che il suindicato veicolo: ---//

circolava con un peso complessivo di kg \_\_\_\_\_, accertato presso la pesa omologata e revisionata di \_\_\_\_\_, ovvero:---//  
 non essendo possibile pesare il veicolo perché circolava trasportando approssimativamente m<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ di rifiuti così specificati:

\_\_\_\_\_ di cui al verbale ex Art. 354 c.p.p. datato \_\_\_\_\_ circolava:---//  
 senza la prescritta comunicazione / iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;---//  
 senza rispettare le prescrizioni della comunicazione / iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;---//

La contravvenzione accertata è pertanto la seguente:---//  
 Art. 256 c. 1 D.L.vo 152/06 per mancanza della comunicazione/iscrizione;---//  
 Art. 256 c. 4 D.L.vo 152/06 per il mancato rispetto delle prescrizioni;---//

Accertato che la condotta rilevata non ha cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno all'ambiente  perché \_\_\_\_\_ (oppure)

come confermato da personale A.R.P.A. Sig. \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_ : \_\_\_, del \_\_\_\_\_ il contravventore viene identificato nel Sig. \_\_\_\_\_, in altri atti meglio generalizzato:---//

Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, ai sensi degli Artt. 318 *bis* e 318 *ter* comma 1 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., si ritiene di impartire le seguenti prescrizioni, alle quali si dovrà adempiere entro 30 giorni dalla notifica:---//

www.blupolizia.wordpress.com

PRESCRIZIONI

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

La sopracitata prescrizione dovrà ottenere la asseverazione tecnica da parte dell'Arpa - Dipartimento Provinciale di \_\_\_\_\_. Che, se del caso, potrà disporre opportune integrazioni.

Si informa inoltre che:

- il termine concesso per la regolarizzazione può essere prorogato per una sola volta, per un periodo non superiore a 6 mesi, su richiesta motivata del contravventore al \_\_\_\_\_ (ufficio che procede) \_\_\_\_\_ in presenza di specifiche e documentate circostanze, non imputabili al contravventore, che determinino un ritardo nella regolarizzazione;
- alla scadenza del termine sopradicato l'organo di vigilanza dovrà verificare l'ottemperanza alla prescrizione secondo le modalità e nei tempi indicati con il presente atto;
- il procedimento penale per la contravvenzione rimane sospeso fino al momento in cui il Pubblico Ministero riceve comunicazione da parte dello scrivente in ordine all'avvenuto adempimento alla prescrizione imparita, accertato mediante verifica;
- a seguito della verifica dell'adempimento alle prescrizioni imparite con il presente atto il contravventore potrà essere ammesso a corrispondere complessivamente la somma di € \_\_\_\_\_ pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, determinando in tal modo l'estinzione del reato e le condizioni di una immediata archiviazione del procedimento penale (art. 318-Septies D.Lgs. 152/06);
- l'adempimento alle prescrizioni in tempi superiori a quelli fissati o l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose delle contravvenzioni con modalità diverse da quelle imparite saranno valutate dall'Autorità Giudiziaria;
- in caso di mancato adempimento alle prescrizioni, imparite con il presente atto, sarà resa comunicazione all'Autorità Giudiziaria;
- eventuale ricorso contro le prescrizioni di cui al presente verbale dovrà essere proposto all'Autorità Giudiziaria secondo le modalità stabilite dal Cpp.

Del presente verbale vengono redatte n. \_\_\_\_\_ copie destinate:

- n. 1 agli atti del \_\_\_\_\_ (ufficio che procede) \_\_\_\_\_
- n. 1 al Pubblico Ministero;
- n. 1 al contravventore (+ n. 1 alla Ditta dalla quale dipende qualora il trasgressore sia persona diversa all'amministratore / legale rappresentante della stessa)

IL TRASGRESSORE

I VERBALIZZANTI

\*\*\*\*\*

RELATA DI NOTIFICA

Il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_ : \_\_\_, il sottoscritto \_\_\_\_\_, ha notificato il presente atto a: (Amministratore Ditta) \_\_\_\_\_ presso la residenza in Via \_\_\_\_\_ a mezzo del servizio postale con le formalità della L. 890/1982  
dall'Ufficio Postale di \_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_

## Stralcio di una scheda di evidenza di una possibile procedura ispezioni (rilevante anche ai fini 231)\_da calare caso per caso

- ▶ la descrizione della tipologia di accertamento, controllo ed ispezione posto in essere e del settore aziendale coinvolto;
- ▶ le Autorità di controllo coinvolte nell'operazione;
- ▶ l'indicazione del Responsabile di funzione dell'area aziendale interessata dalla verifica;
- ▶ nominativo della persona eventualmente delegata ad intrattenere i rapporti con gli organi di controllo con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- ▶ la dichiarazione rilasciata dal Responsabile di funzione (o dal soggetto formalmente delegato) da cui risulti che lo stesso **è pienamente a conoscenza degli adempimenti** da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che **non è incorso nei reati previsti dagli artt. 24 e 25** del D.Lgs. 231/2001.
- ▶ la dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interesse rilasciata dal Responsabile di funzione o dal soggetto delegato;
- ▶ la tipologia di atti e documenti da inoltrare all'autorità richiedente qualora il controllo viene posto in essere dall'autorità stessa attraverso la richiesta di atti/documenti aziendali;
- ▶ controllo operato sulla predetta documentazione;
- ▶ la trasmissione degli atti all'autorità richiedente;
- ▶ la tipologia di controlli effettuati in caso di ispezioni o accertamenti effettuati presso la sede della società;
- ▶ gli esiti dei controlli sopra menzionati ed eventuali irregolarità riscontrate;
- ▶ la tipologia di eventuali sanzioni irrogate.



[www.ambientelegale.it](http://www.ambientelegale.it)

[commerciale@ambientelegale.it](mailto:commerciale@ambientelegale.it)

## COPYRIGHT © Ambiente Legale

I beni e servizi forniti da Ambiente Legale sono oggetto di proprietà intellettuale e diritto di autore e come tali protetti.

Sono vietate la riproduzione, la distribuzione e la pubblicazione di beni e servizi forniti da Ambiente Legale, ove non espressamente autorizzate.

I relativi contenuti possono essere utilizzati esclusivamente per finalità personali e nel rispetto della legge 633/1941.

Essi non possono essere modificati, rielaborati o distribuiti, con alcun mezzo, anche telematico, pubblicati o ceduti a terzi, senza l'espressa autorizzazione della Ambiente Legale.

Le violazioni del diritto d'autore sono punite ai sensi della l. 633/1941 con sanzioni civili e penali.